

NOTIZIARIO N. 16 - 22 APRILE 2022

EVENTI

6 MAGGIO	FORMAZIONE DIRIGENTI.	pag. 3
10 MAGGIO	R.S.P.P. RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MODULO C.	pag. 5
12 MAGGIO	AGGIORNAMENTO R.L.S RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (AZIENDE FINO A 50 DIPENDENTI).	pag. 6
12 MAGGIO	AGGIORNAMENTO R.L.S RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (AZIENDE CON PIÙ DI 50 DIPENDENTI).	pag. 7
12 MAGGIO	FORMAZIONE TEORICO-PRATICA PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO (ACCORDO STATO-REGIONI DEL 22/02/2012).	pag. 8
17 MAGGIO	R.L.S RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI DELLA SICUREZZA.	pag. 9
 SCHEDA DI ISCRIZIONE.		pag. 11

AFFARI GENERALI

-  **Rete Territoriale per lo Sviluppo della provincia di Ravenna: accordo costitutivo.** pag. 13
- ◆ Andamento dell'economia: Bollettino n. 2/2022 della Banca d'Italia. pag. 21
- ◆ Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al COVID-19 e al PNRR: Comunicazione 11/4/2022 dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia. pag. 23
- ◆ Agenti Raccomandati Marittimi: sessione d'esame. pag. 32

AMBIENTE E SICUREZZA

- ◆ PNRR: arriva la norma per la prevenzione infortuni e maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro. pag. 34
- ◆ CONAI: procedura semplificata per la riparazione di pallet in legno conformi a capitolati ufficiali, di proprietà di terzi. pag. 35

FINANZA AGEVOLATA

-  **Fondo Imprese Femminili: da maggio 2022 al via le domande per richiedere contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati.** pag. 36
-  **PMI e incentivi per Investimenti sostenibili: domande dal 18 maggio 2022.** pag. 39

FISCALE

-  **Nuovo esterometro dal 1° luglio 2022 segnalazione casi critici e riflessioni.** pag. 43

SINDACALE E PREVIDENZIALE

- ◆ Assegno unico e universale per i figli a carico: chiarimenti INPS. pag. 57
- ◆ Lavoro autonomo occasionale: possibile continuare a comunicarne previamente l'avvio con mail per il malfunzionamento dell'applicazione ministeriale o altre oggettive difficoltà del committente. pag. 63
- ◆ TFR: indice di rivalutazione di marzo 2022. pag. 64

FORMAZIONE DIRIGENTI

OBIETTIVI

Il corso si propone di fornire la formazione a tutti coloro che in azienda ricoprono il ruolo di dirigente così come previsto richiesto dall'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/2008 e dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011

CONTENUTI

Modulo 1. Giuridico – normativo

- ✓ Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori
- ✓ Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive
- ✓ Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa
- ✓ Delega di funzioni
- ✓ La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa
- ✓ La "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica" ex D- Lgs. N. 231/2001, e s.m.i.
- ✓ I sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia

Modulo 2. Gestione ed organizzazione della sicurezza

- ✓ Modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 30, D. Lgs. N. 81/08)
- ✓ Gestione della documentazione tecnico amministrativa
- ✓ Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
- ✓ Organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze
- ✓ Modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all'adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell'art. 18 del D. Lgs. n. 81/08
- ✓ Ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione

Modulo 3. Individuazione e valutazione dei rischi

- ✓ Criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi
- ✓ Il rischio da stress lavoro-correlato
- ✓ Il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale
- ✓ Il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavoro in appalto
- ✓ Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio
- ✓ La considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti
- ✓ I dispositivi di protezione individuale
- ✓ La sorveglianza sanitaria

Modulo 4. Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori

- ✓ Competenze relazionali e consapevolezza del ruolo
- ✓ Importanza strategica dell'informazione, della formazione e dell'addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale
- ✓ Tecniche di comunicazione
- ✓ Lavoro di gruppo e gestione dei conflitti
- ✓ Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- ✓ Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

DOCENTI

Consulenti esperti nella formazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

DURATA

16 ore

DATE

6, 13, 20 e 27 Maggio (9.00-13.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 250,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna

€ 300,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del Lavoro, 42/F – 48124 Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

LA FORMAZIONE SARA' EROGATA SOLO IN VIDEOCONFFERENZA

**R.S.P.P.-
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
- MODULO C -**

OBIETTIVI

Ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016 il corso consentirà di fornire le conoscenze relazionali e gestionali per: progettare e gestire processi formativi in riferimento al contesto lavorativo e alla valutazione dei rischi; pianificare, gestire e controllare le misure tecniche di sicurezza attraverso sistemi di gestione della sicurezza; utilizzare forme di comunicazione adeguate a favorire la partecipazione e collaborazione dei vari soggetti del sistema

CONTENUTI

- Ruolo dell'informazione e formazione
- Organizzazione e sistemi di gestione
- Il sistema di relazioni e della comunicazione
- Benessere organizzativo; Ergonomia; Stress lavoro correlato

DOCENTI

Esperti di materia

DURATA

24 ore

DESTINATARI

R.S.P.P. di nuova nomina.

DATE

10 Maggio (9.00-18.00) 17 Maggio (9.00-18.00) e 24 Maggio 2022 (9.00-18.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 375,00+iva per aziende associate Confimi Romagna
€ 450,00+iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI - Via Maestri del Lavoro, 42/F - 48124 Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini- sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

SU RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE POTRA' ESSERE ATTIVATA IN VIDEOCONFERENZA



sviluppo pmi srl
Via Maestri del Lavoro, 42/f
48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)
tel. 0544 280280 • fax 0544 270210
info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com
Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396
Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

AGGIORNAMENTO R.L.S Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (Aziende fino a 50 dipendenti)

OBIETTIVI

Il corso consentirà di adempiere all'obbligo di aggiornamento annuale così come previste dal L'art. 37 comma 11 del D.lgs 81/2008.

CONTENUTI

Modulo 1

- **Il ruolo dell'RLS nel procedimento di valutazione dello stress-lavoro correlato: indicazioni operative.**
- **Cenni sulle novità introdotte al Dlgs 81/08**

DURATA

4 ore

DATE

12 Maggio 2022 (ore 9.00-13.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 70,00+IVA per aziende associate Confimi Romagna
€ 85,00 + IVA per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro 42/F – Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini- sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

SU RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE POTRA' ESSERE ATTIVATA IN VIDEOCONFERENZA

AGGIORNAMENTO R.L.S Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (Aziende con più di 50 dipendenti)

OBIETTIVI

Il corso consentirà di adempiere all'obbligo di aggiornamento annuale così come previste dal L'art. 37 comma 11 del D.lgs 81/2008.

CONTENUTI

Modulo 1

- Il ruolo dell'RLS nel procedimento di valutazione dello stress-lavoro correlato: indicazioni operative.
- Cenni sulle novità introdotte al Dlgs 81/08

Modulo 2

- Enti Bilaterali ed Organismi Paritetici: struttura e funzioni

DURATA

8 ore

DATE

12 Maggio 2022 (ore 9.00-13.00 , 14.00-18.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 120,00+IVA per aziende associate Confimi Romagna
€ 144,00 + IVA per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL - Via Maestri del lavoro 42/F - Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini- sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

SU RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE POTRA' ESSERE ATTIVATA IN VIDEOCONFERENZA

Formazione teorico-pratica per addetti alla conduzione di carrelli industriali semoventi con conducente a bordo

(Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012)

OBIETTIVI

Il corso si propone di fornire la formazione teorico-pratica a tutti coloro che devono utilizzare il carrello elevatore semovente con conducente a bordo

CONTENUTI

Modulo giuridico - normativo (1 ora)

Cenni sulla normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro semoventi

Modulo tecnico (7ore)

Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno

Principali rischi connessi all'impiego dei carrelli semoventi

Nozioni elementari di fisica

Tecnologia dei carrelli semoventi, meccanismi, principi di funzionamento.

Componenti principali, fonti di energia

Sistemi di ricarica batterie

Dispositivi di comando e di sicurezza, sistemi di protezione

Le condizioni di equilibrio, gli ausili alla conduzione

Controlli e manutenzioni

Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi, nozioni di guida, norme sulla circolazione

Modulo pratico: carrelli industriali semoventi (4 ore)

Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze

Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello

Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico (corretta posizione sul carrello, presa del carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello, ecc....)

DOCENTI

Consulenti esperti nella formazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

DURATA

12 ore

DATE

12-13 e 19 Maggio 2022 dalle 9.00 alle 13.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 200,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna

€ 220,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

- **MODULO TEORICO (12 e 13 Maggio 2022)** in videoconferenza sulla piattaforma GOTOMEETING
- **MODULO PRATICO (19 Maggio 2022)** c/o TOP RENT – Via Dismano 115 – Ravenna –
Tel. 0544/46.34.00

INFO

Simona Facchini – sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

sviluppo pmi srl

Via Maestri del Lavoro, 42/f

48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)

tel. 0544 280280 • fax 0544 270210

info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com

Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396

Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

R.L.S Rappresentante dei Lavoratori della sicurezza (32 ore)

OBIETTIVI

I partecipanti al termine del percorso formativo dovranno avere acquisito nozioni sia di tipo generale, sia di tipo specifico, che comportino la conoscenza di: - normative salute e sicurezza - organizzazione sicurezza in azienda - ruolo e compiti dei soggetti della sicurezza - valutazione dei rischi e relativo documento - rischi specifici delle mansioni e prevenzione infortuni - tecniche di comunicazione della sicurezza. I partecipanti dovranno inoltre essere in grado di valutare la completezza e la pertinenza della valutazione del rischio riferita a specifiche situazioni lavorative;

CONTENUTI

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'evoluzione della normativa sulla sicurezza e igiene del lavoro: principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; Il D.Lgs. 81/08 - Obblighi e adempimenti; L'organizzazione aziendale della sicurezza. Compiti e responsabilità delle figure aziendali: il datore di lavoro, il dirigente, il preposto, il lavoratore; Il servizio di prevenzione e protezione, il medico competente; I Progettisti, i Fabbricanti, i Fornitori e gli Installatori: responsabilità cenni sul sistema della responsabilità: civile e penale. Cenni sugli organi di vigilanza e di controllo.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione, con particolare riferimento ai rischi specifici della mansione. Il processo della valutazione del rischio. I principi di base. Le metodologie. La programmazione delle misure di prevenzione: provvedimenti tecnici, organizzativi e procedurali. Il documento di valutazione dei rischi (DVR). Capacità di individuare i punti maggiormente rilevanti nell'ambito del DVR I rischi interferenziali derivanti dalle attività in appalto (DUVRI). Esempi applicativi.

PRINCIPALI RISCHI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

Gli ambienti di lavoro, gli aspetti di sicurezza, con particolare riferimento ai rischi specifici della mansione; Gli spazi di lavoro, lavoro in posizioni sopraelevate, in sotterraneo e in spazi confinati; La sicurezza delle macchine, delle attrezzature e impianti; La segnaletica di sicurezza; I dispositivi di protezione (individuali e collettivi); Il rischio elettrico; Le atmosfere esplosive; La prevenzione incendi. Il piano di emergenza e la prova di evacuazione.

PRINCIPALI RISCHI PER LA SALUTE DEL LAVORATORE

Gli ambienti di lavoro, gli aspetti di igiene, con particolare riferimento ai rischi specifici della mansione; Il rischio derivante da agenti biologici, chimici e cancerogeni; Movimentazione manuale dei carichi Rischi derivanti da agenti fisici: rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e radiazioni ottiche; Rischio movimentazione manuale dei carichi: sollevamento, spinta e traino; Sovraccarico biomeccanico degli arti superiori; L'utilizzo dei videoterminali; La sorveglianza sanitaria; La tutela delle lavoratrici madri e dei minori



sviluppo pmi srl

Via Maestri del Lavoro, 42/f

48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)

tel. 0544 280280 • fax 0544 270210

info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com

Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396

Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, SALUTE E SICUREZZA

Analisi dell'organizzazione del processo lavorativo per la riduzione dei rischi; Analisi degli infortuni e degli incidenti alla ricerca di errori latenti e organizzativi; Analisi dei bisogni formativi e rischi prevenibili con la formazione; Fattori ergonomici, psicologici e condizioni di lavoro particolari; Rischio Stress lavoro correlato; Principio di precauzione, attenzione generale, clima delle relazioni aziendali, rischio di molestie, mobbing; Rischi ricollegabili alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri Paesi e alla tipologia contrattuale; Gli stili di vita.

IL RUOLO DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI

La rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza: Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), Il rappresentante dei lavoratori di sito. Le attribuzioni del Rappresentante: Il ruolo propositivo partecipativo; Il diritto di informazione; Il diritto di consultazione; Il diritto di accesso; La riunione periodica; La formazione collegata

COMUNICARE LA SICUREZZA

La formazione, una strategia vincente per la diffusione della cultura della sicurezza; Le fasi essenziali della progettazione formativa: Le basi della comunicazione; La comunicazione interpersonale; Strategie comunicative: Efficacia ed importanza della comunicazione; Capire ed usare con efficacia i principi della comunicazione interpersonale; Tecniche per la trasmissione efficace dei messaggi interpersonali
Analisi delle esigenze comunicative; La comunicazione verbale e non; La comunicazione persuasiva
Il lavoro di gruppo come processo di una elaborazione comunicativa; Le dinamiche di gruppo
La gestione delle riunioni; La negoziazione e il ruolo propositivo/consultivo del RLS

COMPITI DEL SERVIZIO DI MEDICINA PREVENTIVA ED IGIENE DEL LAVORO

Ruolo e funzione del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della AUSL nel contesto della prevenzione oggi.

DURATA

32 ore

DATE

17 Maggio (9.00-13.00), 24 Maggio (9.00-13.00) 25 Maggio (9.00-13.00) 31 Maggio (9.00-18.00) 10 Giugno (9.00-18.00) e 14 Giugno 2022 (9.00-13.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 250,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna
€ 300,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del Lavoro, 42/F – 48124 Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini – sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

SU RICHIESTA LA FORMAZIONE POTRA' ESSERE EROGATA ANCHE IN VIDEOCONFERENZA

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Da inviare via e-mail a: sfacchini@sviluppopmi.com

Corso:

Ragione Sociale: P.IVA.....

Indirizzo Sede Legale.....

Indirizzo Sede Operativa.....

Prodotto/Servizio principale.....Codice ATECO.....

Tel. Fax.....

Amministrazione.....E-mail.....

Codice SDI per emissione fattura elettronica.....

Responsabile Personale/Risorse Umane.....E-mail.....

E-mail per invio materiali didattici.....

DATI PARTECIPANTE

1. Cognome e Nome:Data e Luogo di nascita.....

Ruolo.....E-mail..... Cell.....

2. Cognome e Nome:..... Data e Luogo di nascita.....

Ruolo.....E-mail.....Cell.....

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

La fattura verrà emessa ad avvio attività.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento dovrà essere effettuato ad avvio attività mediante:

- Assegno intestato a SVILUPPO PMI SRL
- Bonifico bancario intestato a SVILUPPO PMI SRL presso BCC Ravennate, Forlivese e Imolese
(Codice IBAN: IT09K0854213104000000230876)

In seguito alla conferma da parte di Sviluppo PMI dell'avvio dell'attività, l'eventuale rinuncia o impossibilità di partecipare deve essere comunicata per iscritto almeno 4 giorni prima dell'inizio del corso. In caso contrario si dovrà provvedere all'integrale pagamento della quota. Sarà possibile in ogni momento comunicare a Sviluppo PMI l'eventuale sostituzione del partecipante. Sviluppo PMI si riserva la facoltà di rinviare la data di inizio o di annullare il corso in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti. La variazione sarà tempestivamente comunicata e si provvederà al rimborso delle quote eventualmente già versate.

sviluppo pmi srl

Via Maestri del Lavoro, 42/f

48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)

tel. 0544 280280 • fax 0544 270210

info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com

Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396

Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

Data.....Firma e timbro dell'azienda.....

FORMULA DI CONSENSO

Il sottoscritto _____(nome e cognome), in qualità di _____ (eventualmente indicare in nome e per conto di quale società si presta il consenso), dopo aver esaminato il contenuto dell'informativa pubblicata nel sito www.sviluppoppi.com, dichiara di autorizzare Sviluppo PMI s.r.l. al trattamento dei propri dati per la seguente finalità: art. 1.3. attività di marketing diretto nei confronti di nuovi clienti;

presta il consenso

nega il consenso

Luogo, data e Firma dell'interessato _____

Il Titolare del Trattamento rende noto che potrà, in ogni momento, revocare il Suo consenso mediante una comunicazione scritta da inviare al seguente indirizzo e-mail: info@sviluppoppi.com

<p>RETE TERRITORIALE PER LO SVILUPPO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA ACCORDO COSTITUTIVO</p>

Per conoscenza, alleghiamo a seguire l'Accordo per la Costituzione della **Rete Territoriale per lo Sviluppo e per una Ripartenza inclusiva e sostenibile della provincia di Ravenna**, sottoscritto in parte con firma autografa e in parte con firma digitale.

Le parti firmatarie dell'accordo, assumendo i principi e gli obiettivi del **Patto Regionale per il Lavoro ed il Clima**, si prefiggono l'obiettivo di declinarne i contenuti a livello provinciale.

ACCORDO PER LA

Costituzione della Rete Territoriale per lo Sviluppo e per una Ripartenza inclusiva e sostenibile della provincia di Ravenna

Re.Ri.Ra.

PREMESSO che

La pandemia COVID 19 si è abbattuta sull'economia e sulla società ravennate come su quella italiana e su tutto il pianeta con una violenza straordinaria e imprevedibile. Il rallentamento imposto alle attività della nostra collettività ha messo a durissima prova sia gli individui che il tessuto sociale ed economico e si è inserita sui postumi della crisi economica del 2008.

La constatazione dei danni che sono stati prodotti indurrebbe allo sconforto ma in tutta la società ravennate sono incomparabilmente più forti il desiderio e la volontà di ripartire e ricostruire. La vivacità e l'energia vitale della società e del tessuto produttivo della nostra provincia premono per avviare una nuova fase di espansione e rilancio che può contare sulle risorse del PNRR, sui fondi nazionali complementari e sui fondi strutturali europei.

C'è la consapevolezza diffusa che ciascuno deve fare la propria parte e del proprio meglio in uno sforzo collettivo di rinascita che faccia tesoro di quanto è avvenuto per costruire nuovi livelli di sviluppo sociale ed economico, più avanzati e più moderni rispetto a quelli che avevamo conosciuto, in una logica di inclusione, di sostenibilità ambientale, economica e sociale, di valorizzazione del lavoro stabile e di qualità.

C'è la consapevolezza che ci saranno importanti supporti pubblici statali ed europei ma anche che occorre coordinare in modo attento e intelligente le risorse perché siano utilizzate tutte e nel modo migliore.

C'è la consapevolezza che è sempre in agguato il demone della divisione che illude di riuscire a riemergere e vincere da soli (un solo comune, una sola azienda, un solo sindacato, una sola associazione, ...) e che, al contrario, riusciremo a fare squadra per riemergere insieme come comunità territoriale.

E' necessario intraprendere un percorso di crescita, progettando una nuova economia per la ripartenza che coniughi le ragioni dello sviluppo con quelle dell'ambiente, assegnando un ruolo fondamentale e imprescindibile all'impresa economica e professionale. La ripartenza sarà tale solo se saprà garantire la tutela del tessuto produttivo e sociale con strategie e strumenti inediti per salvaguardare l'occupazione autonoma e dipendente, non perdere competenze produttive e imprenditoriali, creare nuove opportunità, generando così inclusione ed autonomia delle persone e coesione della società.

L'anno duemilaventidue (2022)

TRA

i seguenti ENTI, SINDACATI E ASSOCIAZIONI

Provincia di Ravenna

Regione Emilia-Romagna

Camera di Commercio Ravenna

Unione della Romagna faentina

1 di 7

14

Unione della bassa Romagna

Comuni di Ravenna, Cervia, Russi,

CGIL Ravenna

CISL Romagna-Ravenna

UIL Ravenna

AGCI CIA CNA

COLDIRETTI Federazione Provinciale

CONFAGRICOLTURA Unione Provinciale Agricoltori

CONFARTIGIANATO

CONFCOMMERCIO

CONFCOOPERATIVE Unione Provinciale Ravenna ¹

CONFESERCENTI

CONFIMI

CONFINDUSTRIA

COPAGRI

LEGACOOP

Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna ambito territoriale di Ravenna

Agenzia regionale per il lavoro della Regione Emilia-Romagna

Come rappresentati/e dai rispettivi legali rappresentanti, sottoscrittori, previa adesione secondo normativa e/o direttive o regolamentari interni, si concorda e sottoscrive quanto segue:

- che l'impiego delle risorse debba avvenire in applicazione e nel rispetto dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro e aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale, assicurando una gestione dei livelli occupazionali nell'ambito di corrette relazioni industriali, rispettando le norme in materia di salute e sicurezza del lavoro, puntando al rafforzamento della qualità del lavoro e delle competenze di lavoratrici e lavoratori. Richiamano e confermano inoltre i contenuti della presa d'atto Governo – Parti Sociali del 29 giugno in tema di sblocco dei licenziamenti;
- serve investire sulla crescita e qualificazione del lavoro giovanile e femminile, sulle vocazioni e sulle specializzazioni territoriali, riconoscendo nella legalità la precondizione ed il valore irrinunciabile e fondativo di questo accordo.

Le parti firmatarie del presente accordo, assumendo i principi e gli obiettivi del Patto Regionale per il Lavoro ed il Clima, si prefiggono l'obiettivo di declinarne i contenuti a livello provinciale ed a tal fine aderiscono alla Rete Territoriale per la ripartenza della provincia di Ravenna che si articola nel coordinamento dei soggetti firmatari i quali:

- esprimono la comune volontà di costruire in modo coordinato le condizioni affinché l'uscita dalla crisi indotta dalla pandemia avvenga nel modo più celere ed efficace possibile, mettendo al centro la qualità, la stabilità e la sicurezza del lavoro;
- ritengono che l'ambito romagnolo di area vasta vada assunto come riferimento per l'individuazione

delle priorità strategiche dello sviluppo del territorio provinciale;

- vogliono contribuire, sostenere e accompagnare la ripresa in modo coordinato e secondo un approccio di programmazione strategica, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e della propria mission;
- concordano di costituire luoghi di analisi, confronto e codecisione che possano valorizzare il contributo di tutti i soggetti pubblici e privati-associativi;
- valutano indispensabile operare concordemente per dare impulso ad una crescita economica che sia caratterizzata da un accresciuto livello qualitativo delle produzioni e dei servizi, da un più alto standard di competenze e qualità del lavoro e da un più elevato grado di sostenibilità;
- intendono sviluppare una fertile sinergia tra attori pubblici e privati della realtà provinciale sui temi chiave dello sviluppo locale, secondo gli orientamenti condivisi nella Rete;
- concordano sul fatto che la salvaguardia dei livelli occupazionali e la creazione di nuova e buona occupazione rappresentano obiettivi condivisi per i quali operare con l'utilizzo di tutti gli strumenti a disposizione;
- ritengono che la sicurezza sui luoghi di lavoro sia un obiettivo su cui continuare ad investire, promuovendo la cultura della prevenzione e l'apporto dell'innovazione e della digitalizzazione e che la auspicata ripresa delle attività economiche non debba avvenire in alcun modo riducendo l'attenzione sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- ribadiscono che la legalità è un bene prezioso e un pilastro della convivenza civile da promuovere e considerano irrinunciabile fare fronte comune contro ogni forma di irregolarità quale preconditione per lo sviluppo economico.

COSTRUZIONE DELLA RETE

Il raccordo delle componenti istituzionali, che assumono l'impegno di attivare un sistematico confronto con i soggetti della Rete Territoriale, si declinerà attraverso un TAVOLO INTERISTITUZIONALE, con funzioni di coordinamento generale sulle tematiche legate all'oggetto del presente accordo, presieduto dal Presidente Provincia o delegato, e composto dai Presidenti o delegati delle Unioni dei comuni, dai sindaci o delegati dei comuni di Ravenna, Cervia e Russi, dalla Camera di Commercio, e dal Dirigente o delegato dell'Agenzia per il Lavoro.

I soggetti che aderiscono alla Rete Territoriale per la Ripartenza della provincia di Ravenna concordano di costituire il tavolo di Concertazione coordinato dalla Provincia, dove sviluppare le tematiche di approfondimento e orientamento di livello provinciale.

Il tavolo di concertazione dovrà sviluppare i tavoli tematici, che di seguito si descrivono come competenze e composizione.

Il tavolo "azioni per lo sviluppo occupazionale" rappresenta il consolidamento di un coordinamento già attivato sul tema dai Servizi Sociali dei Comuni, dall'ASL, da soggetti del terzo settore e dall'ARL e che ha già prodotto analisi, riflessioni e proposte che saranno condivise nell'ambito del presente impianto complessivo e quindi sviluppate ulteriormente alla luce dell'attuazione del quadro delle misure di risposta

3 di 7
16

alla crisi postpandemica.

ORGANISMO	MISSIONE	COMPOSTA DA
<p>Tavolo delle opportunità economiche ed occupazionali</p> <p>Tavolo di salvaguardia occupazionale</p>	<p>Mettere a sistema gli investimenti pubblici e privati, in coerenza con gli obiettivi concordati, e valutare gli impatti occupazionali, anche esaminando la pianificazione infrastrutturale e verificando gli investimenti che possano essere utilizzati per la progettazione e realizzazione di tali opere. Fare conoscere, orientare e facilitare l'utilizzo di opportunità, incentivi, (e decisioni regole definibili a livello locale) sostenendo iniziative locali e specifiche di attivazione e promozione.</p> <p>Il tavolo si avvarrà anche del servizio di supporto tecnico nella forma di un osservatorio sull'economia e lavoro (che avrà il compito di produrre informazioni statistiche utili a comprendere l'andamento dell'economia e dell'occupazione in modo coordinato, sistematico e periodico)</p> <p>Prevenire, monitorare e gestire in maniera condivisa crisi aziendali che rischiano di produrre licenziamenti o chiusure dell'attività per assicurare l'uso di tutti gli strumenti conservativi e valutare forme di sostegno (credizio, amministrativo, di mercato, ...) ed evitare impatti occupazionali negativi.</p> <p>Il tavolo ha carattere di stabilità, raccoglie i dati sulle crisi aziendali e si ritrova periodicamente o a fronte della necessità di esaminare situazioni specifiche.</p>	<p>Camera di Commercio di Ravenna, Province di Ravenna, Comuni/unioni, Associazioni Datoriali, sindacati confederali (CGIL, CISL, UIL), Agenzia Regionale Lavoro</p> <p><u>Coordinamento:</u> Camera di Commercio di Ravenna</p> <p>Provincia, Comuni, Unioni, sindacati confederali (CGIL, CISL, UIL), Associazioni Datoriali</p> <p><u>Coordinamento:</u> Agenzia Regionale Lavoro</p>
<p>Tavolo: azioni per lo sviluppo occupazionale</p>	<p>Individuare e realizzare in forma integrata politiche di orientamento e politiche attive</p>	<p>Agenzia Regionale Lavoro, Provincia, Comuni, Unioni,</p>

Handwritten signatures on the left margin of the table.

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

<p>Tavolo: le competenze strategiche</p>	<p>per l'impiego rivolte in modo mirato alle famiglie e alle persone fragili e a rischio di marginalità / ai giovani/ alle donne.</p> <p>Sostegno a iniziative locali e specifiche di attivazione e promozione.</p> <p>Individuare priorità nell'ambito della formazione e dell'istruzione</p>	<p>sindacati confederali (CGIL, CISL, UIL), Associazioni Datoriali, Associazioni giovanili, Associazioni delle Donne, Regione Emilia-Romagna, ASL, terzo settore</p> <p><u>Coordinamento:</u></p> <p>Comuni USP, Regione, Scuole, enti di formazione, Comuni, Unioni, Provincia, Sindacati Confederali (CGIL, CISL, UIL), Associazioni Datoriali</p> <p><u>Coordinamento:</u></p> <p>Provincia</p>
--	--	--

[Handwritten signatures and initials on the right side of the table area]

ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

Sulla base delle designazioni dei diversi soggetti aderenti e della concertazione tra le varie componenti il Presidente della Provincia provvederà alla individuazione dei vari componenti dei diversi tavoli. Ciascun tavolo sotto il coordinamento della figura individuata e con il supporto dei tecnici delle diverse amministrazioni e organizzazioni coinvolte, provvede alla

- Definizione dell'agenda e convocazione degli incontri
- Elaborazione materiali e documenti
- Redazione sintetica di verbali e condivisione con tutti i soggetti aderenti
- trasmissione al Tavolo di Concertazione per le decisioni conseguenti
- Successiva Comunicazione esterna e rapporti con gli organi di informazione

[Large handwritten signature and initials on the right side of the text area]

LEGGASI ROMAGNA APPROVASI LA POSTILLA

I sottoscrittori in legale rappresentanza dei seguenti Enti/Sindacati/Associazioni

Provincia di Ravenna

Regione Emilia-Romagna

Camera di Commercio Ravenna

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

Unione della Romagna Faentina

.....

Unione della Bassa Romagna

.....

Comune di Ravenna

.....

Comune di Cervia

.....

Comune di Russi

.....

CGIL Ravenna

Manuela

CISL Romagna-Ravenna

Ferrari Roberto

UIL Ravenna

Rob Long

AGCI

Rossi Lelli

CIA

Bo

CNA

Yaffri

COLDIRETTI Federazione Provinciale

[Signature]

CONFAGRICOLTURA Unione Provinciale Agricoltori

Ferrari Roberto

CONFARTIGIANATO

[Signature]

CONFCOMMERCIO

[Signature]

CONFCOOPERATIVE Unione Provinciale Ravenna ¹

[Signature]

CONFESERCENTI

[Signature]

CONFIMI

[Signature]

CONFINDUSTRIA

FM

[Vertical signatures on the left margin]

[Handwritten notes and signatures at the bottom of the page]

COPAGRI

Alberto Benek
his [unclear]

LEGACOOOP

Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna
ambito territoriale di Ravenna

Agenzia regionale per il lavoro della Regione Emilia-Romagna

[Vertical column of handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

7 di 7
20

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**ANDAMENTO DELL'ECONOMIA
BOLLETTINO N. 2/2022 DELLA BANCA D'ITALIA**

Di seguito riportiamo il comunicato con cui la Banca d'Italia presenta i contenuti del *Bollettino economico* – trimestrale che fornisce informazioni sull'andamento dell'economia italiana (inquadrandolo nel più generale contesto economico internazionale e dell'area dell'euro) nei suoi aspetti più rilevanti: economia reale, conti pubblici, attività delle banche, mercati finanziari, e nel quale brevi riquadri approfondiscono alcune tematiche specifiche – n. 2 dell'8 aprile 2022, il cui testo, composto da 105 pagine (inclusive dell'appendice statistica), è consultabile al seguente link: <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-economico/2022-2/index.html>.

«Il ciclo economico mondiale si è indebolito; l'inflazione è ulteriormente cresciuta

Dall'inizio dell'anno l'attività economica globale ha mostrato segnali di rallentamento, dovuti alla diffusione della variante Omicron del coronavirus e, successivamente, all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. L'inflazione è ulteriormente salita pressoché ovunque (al 7,5 per cento in marzo nell'area dell'euro), continuando a riflettere i rialzi dei prezzi dell'energia e le strozzature dal lato dell'offerta. Gli effetti del conflitto sui mercati finanziari globali sono stati significativi, seppure in parte rientrati nelle ultime settimane. La volatilità è elevata in molti segmenti di mercato. La guerra acuisce i rischi al ribasso per il ciclo economico mondiale e al rialzo per l'inflazione.

La BCE ha rivisto il profilo degli acquisti di titoli

Lo scorso marzo il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha valutato che il conflitto avrà ripercussioni rilevanti sull'attività economica e sull'inflazione nell'area, e ha annunciato che adotterà tutte le misure necessarie per garantire la stabilità dei prezzi e quella finanziaria. Ha inoltre rivisto il profilo del programma di acquisto di attività finanziarie per i prossimi mesi e annunciato che qualsiasi modifica dei tassi di interesse di riferimento avverrà qualche tempo dopo la conclusione degli acquisti netti e sarà graduale.

In Italia il PIL si sarebbe ridotto nel primo trimestre; l'inflazione è salita, spinta da energia e alimentari

Nel primo trimestre del 2022 il PIL dell'Italia sarebbe diminuito, risentendo del rialzo dei contagi all'inizio dell'anno e dell'andamento dei prezzi energetici, in un contesto congiunturale di forte incertezza per gli sviluppi dell'invasione dell'Ucraina. La crescita del numero delle posizioni lavorative si è affievolita in gennaio e febbraio. L'inflazione ha raggiunto il 7,0 per cento in marzo, collocandosi sui livelli più alti dai primi anni novanta; la componente di fondo resta su valori inferiori al 2 per cento.

Nel Bollettino sono descritti tre scenari sugli effetti della guerra in Ucraina su PIL e inflazione in Italia

Le possibili conseguenze economiche del conflitto sono esaminate in tre scenari illustrativi - piuttosto che previsioni - definiti sulla base di ipotesi alternative sui prezzi delle materie prime, sul commercio internazionale, sulla fiducia di consumatori e imprese e sulle disponibilità delle forniture di gas naturale. Nello scenario più favorevole, che ipotizza una rapida risoluzione del conflitto e un significativo ridimensionamento delle tensioni a esso connesse, la crescita del PIL sarebbe intorno al 3 per cento nel 2022 e nel 2023. In quello intermedio, di prosecuzione della guerra, il prodotto aumenterebbe di circa il 2 per cento in entrambi gli anni. Nello scenario più severo, che presuppone anche un'interruzione dei flussi di gas solo in parte compensata da altre fonti, il PIL diminuirebbe di quasi mezzo punto percentuale sia quest'anno sia il prossimo. L'inflazione nella media di quest'anno sarebbe pari al 4,0 per cento nel primo scenario, al 5,6 nel secondo e a poco meno dell'8 nel terzo; in tutti e tre gli scenari si riporterebbe su valori intorno al 2 per cento nel 2023. Questo ampio ventaglio di stime non tiene conto di possibili nuove risposte delle politiche economiche, che saranno essenziali per contrastare le spinte recessive e le pressioni sui prezzi derivanti dal conflitto.

Parte delle importazioni di gas russo potrebbe essere sostituita con altre fonti

Nel 2021 il surplus di conto corrente è rimasto elevato, pur risentendo del deterioramento della bilancia energetica. Dalla Russia proviene più di un quinto delle importazioni italiane di input energetici, quasi la metà per il solo gas naturale. Secondo valutazioni preliminari, l'eventuale interruzione dei flussi di gas russo potrebbe essere compensata per circa due quinti entro la fine del 2022, senza intaccare le riserve nazionali di metano, attraverso l'incremento dell'importazione di gas naturale liquefatto, il maggiore ricorso ad altri fornitori e l'aumento dell'estrazione di gas naturale dai giacimenti nazionali. Nel medio periodo sarebbe possibile sostituire pienamente i flussi di gas russo con più cospicui investimenti sulle fonti rinnovabili, oltre che mediante il rafforzamento delle importazioni da altri paesi.

Nel 2021 sono scesi significativamente il disavanzo e il debito pubblico in rapporto al PIL

Lo scorso anno l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL si è sensibilmente ridotto rispetto ai valori straordinariamente elevati del 2020. Anche il peso del debito sul prodotto è diminuito. Alla fine di febbraio la Commissione europea ha espresso una valutazione positiva sul conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti per il pagamento della prima rata dei fondi del Dispositivo per la ripresa e la resilienza. Lo scorso 6 aprile il Governo ha approvato il *Documento di economia e finanza 2022*. A fronte del miglioramento del quadro tendenziale dei conti pubblici, gli obiettivi di indebitamento netto fissati lo scorso settembre sono stati confermati. Nel 2022 il disavanzo e il debito si collocherebbero rispettivamente al 5,6 e al 147,0 per cento del PIL».

**PREVENZIONE DI FENOMENI DI CRIMINALITÀ FINANZIARIA CONNESSI AL COVID-19 E AL PNRR
COMUNICAZIONE 11/4/2022 DELL'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA**

L'11 aprile u.s. l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (*) ha pubblicato l'acclusa nuova "Comunicazione", che integra le precedenti del 16 aprile 2020 e dell'11 febbraio 2021 (nella stessa richiamate e i cui contenuti sono accessibili ai rispettivi link), per richiamare l'attenzione su ulteriori elementi di rischio connessi all'epidemia da COVID-19, alla luce dell'analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette, degli scambi informativi con controparti estere e dell'evoluzione della normativa. Vengono in particolare forniti (nell'allegato 1) aggiornamenti e specificazioni sui **rischi relativi alle cessioni di crediti fiscali**.

Nel contempo l'Unità ha ritenuto opportuno volgere l'attenzione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in funzione dell'attivazione dei presidi antiriciclaggio per concorrere a prevenire possibili distorsioni nell'utilizzo delle risorse pubbliche, a discapito dell'integrità dell'economia legale. In tale ambito, sono riportate (nell'allegato 2) indicazioni funzionali a valorizzare il sistema antiriciclaggio in particolare nel comparto pubblico, tenuto conto del ruolo di primo piano che questo ha nella delicata fase di attuazione del PNRR.

(*) L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) è stata istituita presso la Banca d'Italia dal d.lgs. n. 231/2017, in conformità di regole e criteri internazionali che prevedono la presenza in ciascuno Stato di una *Financial Intelligence Unit* (FIU), dotata di piena autonomia operativa e gestionale, con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

La UIF, nel sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, è l'autorità incaricata di acquisire i flussi finanziari e le informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo principalmente attraverso le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da intermediari finanziari, professionisti e altri operatori; di dette informazioni effettua l'analisi finanziaria, utilizzando l'insieme delle fonti e dei poteri di cui dispone, e valuta la rilevanza ai fini della trasmissione agli organi investigativi e della collaborazione con l'autorità giudiziaria, per l'eventuale sviluppo dell'azione di repressione.

La normativa stabilisce, a vantaggio della UIF, obblighi di informazione in capo alle autorità di vigilanza, alle amministrazioni e agli ordini professionali. L'Unità e gli organi investigativi e giudiziari collaborano ai fini dell'individuazione e dell'analisi di operazioni finanziarie anomale.

L'Unità partecipa alla rete mondiale delle FIU per scambi informativi essenziali a fronteggiare la dimensione transnazionale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA

PREVENZIONE DI FENOMENI DI CRIMINALITÀ FINANZIARIA CONNESSI AL COVID-19 E AL PNRR

1. L'individuazione tempestiva dei nuovi rischi connessi ai tentativi della criminalità di sfruttare a proprio vantaggio l'emergenza sanitaria e le iniziative poste in essere per favorire la ripresa economica è fondamentale per assicurare l'efficacia degli interventi pubblici.

In questa prospettiva, l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), avvalendosi anche del confronto tra istituzioni nazionali e con organismi internazionali, ha diffuso una prima Comunicazione in data [16 aprile 2020](#), con cui ha fornito indicazioni sui rischi emergenti, e ha richiamato l'attenzione dei soggetti obbligati su comportamenti che potevano essere espressivi di condotte illecite connesse all'epidemia da COVID-19.

Con la successiva Comunicazione dell'[11 febbraio 2021](#), al fine di sollecitare la collaborazione attiva degli operatori tenuti alla rilevazione e alla segnalazione delle operazioni sospette, sono stati richiamati ulteriori elementi sintomatici di possibili condotte funzionali al riciclaggio e descritti tentativi di sviamento e improprio utilizzo delle misure di sostegno adottate per assicurare la ripresa.

I rischi individuati con particolare riguardo al riconoscimento di detrazioni fiscali a fronte dell'esecuzione di specifici interventi e alla possibilità di cedere i relativi crediti d'imposta¹ hanno indotto il legislatore a modificare più volte la disciplina del c.d. Decreto Rilancio² con misure urgenti per il contrasto delle frodi e con un rinvio espresso all'apparato di prevenzione del riciclaggio³.

Con la presente Comunicazione, alla luce dell'analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette e degli scambi informativi con controparti estere inerenti al contesto pandemico e tenendo conto dell'evoluzione della normativa, l'Unità fornisce nell'**allegato 1** ulteriori aggiornamenti e specificazioni sui rischi connessi alle cessioni di crediti fiscali.

Nel contempo si è ritenuto opportuno volgere l'attenzione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (c.d. PNRR), inserito all'interno del programma Next Generation EU (NGEU) come iniziativa di solidarietà finanziaria in risposta alla crisi pandemica⁴ e volto al rilancio economico dell'Italia.

[Italia domani](#), il piano di ripresa e resilienza presentato dal nostro paese, prevede investimenti e riforme a proiezione pluriennale per un valore di oltre 200 miliardi di euro⁵.

¹ Oltre alle citate Comunicazioni della UIF del 2020 e del 2021, si fa rinvio agli [schemi rappresentativi di comportamenti anomali concernenti operatività connesse con illeciti fiscali](#), pubblicati dall'Unità il 10 novembre 2020.

² Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

³ Si fa riferimento alle modifiche apportate al Decreto Rilancio dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dal Decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. In argomento si veda anche *infra*, nota 10. L'articolo 122-bis del Decreto Rilancio menziona in particolare gli obblighi di cui al d.lgs. 231/2007.

⁴ [Regolamento \(UE\) 2021/241](#).

⁵ Come indicato nella prima [Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza](#), quest'ultimo prevede investimenti e riforme per un totale di 191,5 miliardi di euro di fondi (68,9 miliardi a titolo di contributi a fondo perduto e 122,6 miliardi a titolo di prestiti); a questi stanziamenti si aggiungono le risorse dei fondi europei React-EU e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), per un totale di circa 235 miliardi di euro.

Il piano contiene obiettivi e traguardi definiti; il rispetto dei tempi e dei risultati deve accompagnarsi all'attivazione di tutti i presidi necessari per scongiurare che la criminalità riesca ad approfittare delle risorse pubbliche, a discapito dell'integrità dell'economia legale.

A tal fine, nell'**allegato 2**, sono fornite indicazioni funzionali a valorizzare il sistema antiriciclaggio in particolare nel comparto pubblico in ragione del ruolo di primo piano che questo ha nella delicata fase di attuazione del PNRR.

2. Gli elementi informativi riportati nella presente Comunicazione hanno natura esemplificativa. Tutti i destinatari degli obblighi di comunicazione o segnalazione alla UIF ai sensi degli articoli 10 e 35 del d.lgs. 231/2007 devono pertanto valutare con la massima attenzione anche ulteriori comportamenti a rischio connessi con le conseguenze economiche della pandemia o con la gestione del PNRR.

Occorre in particolare svolgere un'analisi in concreto e una valutazione complessiva dell'operatività rilevata con l'utilizzo di tutte le informazioni disponibili per la tempestiva individuazione dei sospetti. In presenza di attività riferite ai medesimi nominativi o operazioni che interessino più soggetti obbligati, è importante assicurare l'utilizzo di tutti gli spazi di collaborazione previsti e consentiti dall'art. 39 del d.lgs. 231/2007.

Eventuali operazioni sospette devono essere portate all'attenzione dell'UIF con la massima tempestività, al fine di consentire l'attivazione della collaborazione interna e internazionale e anche l'eventuale esercizio del potere di sospensione previsto dall'articolo 6, comma 4, lett. c), del d.lgs. 231/2007.

Per agevolare una pronta individuazione dei contesti attinenti alle casistiche oggetto della presente Comunicazione è opportuno che nei campi descrittivi della segnalazione/comunicazione sia espressamente richiamata la connessione con l'emergenza COVID-19 (e in particolare con le cessioni di crediti fiscali) o con la gestione del PNRR.

I soggetti destinatari degli obblighi di collaborazione attiva, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e con le modalità ritenute più idonee, porteranno la presente Comunicazione a conoscenza del personale e dei collaboratori incaricati della valutazione delle operazioni e avranno cura di sensibilizzarli con idonee iniziative, diffondendo istruzioni volte ad assicurare l'efficace applicazione della disciplina antiriciclaggio.

NUOVE INDICAZIONI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLA CESSIONE DEI CREDITI FISCALI

Si ritiene opportuno fornire di seguito indicazioni aggiornate sui rischi connessi alle cessioni di crediti fiscali che i destinatari degli obblighi antiriciclaggio dovranno tenere in considerazione nell'attività di collaborazione attiva.

In proposito, nel ribadire l'esigenza di avere riguardo alla [Comunicazione](#) della UIF dell'11 febbraio 2021 nonché agli [schemi rappresentativi di comportamenti anomali concernenti operatività connesse con illeciti fiscali](#), pubblicati dalla UIF il 10 novembre 2020, e in particolare i contenuti del c.d. schema D concernente operatività connesse con la cessione dei crediti fiscali e altri indebiti utilizzi, si invita a tenere conto di quanto di seguito precisato.

Avuto presente che i crediti riconosciuti dal Decreto Rilancio sono cedibili in via anticipata rispetto alla dichiarazione fiscale e con minori formalità rispetto a quelle previste, per esempio, per le cessioni dei crediti IVA, occorre anzitutto prestare particolare attenzione, ai fini della segnalazione, all'eventualità che i predetti crediti siano vantati a fronte di interventi non eseguiti o che le agevolazioni stesse non appaiano spettanti sulla base della disciplina in materia⁶, nonché alla ricorrenza dei requisiti previsti dalla normativa per il riconoscimento del beneficio fiscale, con particolare riguardo alle caratteristiche del presunto beneficiario (anche tenuto conto del settore economico di appartenenza).

Dal punto di vista soggettivo rileva l'incoerenza tra il profilo del titolare dei crediti d'imposta (in particolare se si tratta di impresa incaricata delle forniture o dei lavori connessi al beneficio fiscale) e l'entità e la tipologia dei crediti stessi.

Meritano senz'altro attenzione gli elementi conoscitivi acquisiti sul cliente, specie se nuovo, e la presenza di soggetti privi di strutture organizzative funzionali allo svolgimento di un'attività economica effettiva, con caratteristiche non adeguate rispetto ai lavori o alle forniture che sarebbero stati incaricati di eseguire, ovvero di soggetti neocostituiti o che sono da poco attivi nei settori che prevedono l'attribuzione di benefici fiscali (ad es. per effetto di variazione o ampliamento dell'oggetto sociale), anche dopo periodi di inattività.

Sono da considerare i casi di imprese che hanno attivato la propria partita IVA dopo l'esecuzione dei lavori o delle forniture o di imprese con la stessa sede legale, oggetti sociali ricorrenti o rispetto alle quali gli adempimenti connessi alla iscrizione nel registro delle imprese sono stati curati dal medesimo soggetto (anche professionista).

Possono altresì venire in rilievo esponenti delle imprese con un dubbio profilo reputazionale o professionale, ad esempio per precedenti penali (connessi perlopiù a reati fiscali o di criminalità organizzata) o in quanto gravati da eventi pregiudizievoli (quali protesti o fallimenti), nonché soggetti che, per il loro profilo o per le dichiarazioni rese in sede di adeguata verifica, sembrano essere meri prestanome⁷. Meritano poi attenzione i casi di presunti titolari di crediti d'imposta che risultano quasi o del tutto privi di redditi, irreperibili o domiciliati presso centri di accoglienza.

⁶ In particolare in relazione ad annualità non comprese nel perimetro di applicazione del beneficio o a crediti per spese di importo superiore rispetto al valore della prestazione effettivamente resa dal fornitore.

⁷ Nel richiamato schema D è specificato che possibili elementi rappresentativi dell'incoerenza rispetto al ruolo ricoperto sono, a titolo esemplificativo, l'età, lo status lavorativo/reddituale, la residenza in luoghi anche molto distanti dalla sede legale, la discordanza delle dichiarazioni rese, la mancanza delle competenze e delle conoscenze attese per il tipo di attività, la difficoltà di comprensione della lingua italiana, la presenza di soggetti terzi che, pur non rivestendo ruoli formalizzati nell'impresa, mostrano di avere interesse alle dinamiche imprenditoriali.

Dal punto di vista oggettivo possono emergere ipotesi di assenza o incoerenza del corredo informativo che legittimerebbe l'ammissione al beneficio fiscale (ad es. fatture o altra documentazione giustificativa⁸ non riconciliabile con i relativi pagamenti) ovvero l'assenza di movimentazione finanziaria correlabile all'esecuzione di lavori o forniture.

In caso di cessioni di crediti che – in particolare prima delle recenti modifiche normative (cfr. *infra*) – sono state realizzate in sequenza, si richiama l'attenzione sul contenuto del contratto in base al quale è stato ottenuto il credito oggetto di cessione, laddove generico sui termini, sul corrispettivo e sulle modalità di pagamento del medesimo.

Assume inoltre rilievo la circostanza che, in fase di monitoraggio del rapporto, emerga l'impiego del corrispettivo ricevuto per la cessione di crediti fiscali in: *i*) bonifici verso l'estero o destinati ad altri soggetti o rapporti ricorrenti ovvero effettuati immediatamente dopo l'accredito soprattutto se in favore di soggetti che appaiono operare in settori non coerenti con quello dell'ordinante dei bonifici⁹ o con causali generiche o riferimenti a prestiti infruttiferi e atti di liberalità; *ii*) prelievi di contante di importo complessivo rilevante o comunque ingiustificato; *iii*) pagamenti per giochi e scommesse; *iv*) acquisti di immobili, preziosi, oro, opere d'arte e oggetti di antiquariato o altri beni di rilevante valore ovvero di valute virtuali per importi complessivamente significativi.

Nell'ipotesi di cessioni compiute dal medesimo soggetto, va considerata l'eventuale conoscenza di altri potenziali acquirenti che hanno rifiutato l'acquisto degli stessi crediti; può ricorrere altresì la numerosità di operazioni di cessione poste in essere con una moltitudine di soggetti, in un arco temporale limitato, per importi ricorrenti, al fine di realizzare un'interposizione presumibilmente volta a dissimulare l'identità dell'effettivo titolare o ad aggirare eventuali limiti di importo previsti dal cessionario.

I soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del d.lgs. 231/2007 non possono procedere all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti per l'adempimento degli obblighi, rispettivamente, di segnalazione delle operazioni sospette (art. 35) e di astensione dall'eseguire l'operazione per impossibilità di effettuare l'adeguata verifica del cliente (art. 42)¹⁰.

Ai fini delle segnalazioni di operazioni sospette, con riguardo ai casi in cui il soggetto obbligato non è parte contrattuale nelle cessioni di crediti fiscali ma queste vengano all'attenzione in occasione della valutazione dell'operatività dei clienti, vanno considerate con attenzione le cessioni realizzate tra soggetti non tenuti all'adempimento degli obblighi antiriciclaggio. Può trattarsi di primari operatori economici attivi in settori affini a quelli degli interventi oggetto di agevolazione ovvero di società costituite per rendersi cessionarie dei medesimi crediti. Il ricorso a tali operatori, non tenuti all'adozione di specifici presidi di prevenzione, comporta il rischio di concentrazione presso i medesimi di cessioni aventi a oggetto crediti di natura fittizia, nonché la possibilità che proventi illeciti siano impiegati nel mercato delle cessioni dei crediti di imposta con finalità di riciclaggio.

Possono venire in rilievo le offerte di forniture connesse agli interventi oggetto di agevolazione e l'acquisto massivo di crediti fiscali o le ipotesi di pubblicità o intermediazione dell'offerta e della domanda di crediti fiscali a prezzi notevolmente inferiori al loro valore nominale, spesso tramite la rete internet, che possono porre anche dubbi circa la sussistenza di eventuali profili di abusivismo dell'attività esercitata.

⁸ Ad esempio, i contratti di appalto conclusi dall'impresa fornitrice che ha applicato lo sconto in fattura e ha ceduto il successivo credito.

⁹ L'analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette e gli scambi informativi con controparti estere hanno evidenziato, ad esempio, la disposizione di bonifici a titolo di pagamento fatture da parte di imprese attive nel settore edile e relativi servizi accessori in favore di società estere operanti nei settori del tessile, delle materie plastiche, dei rifiuti metallici e dell'import-export di merci e prodotti tecnologici.

¹⁰ Art. 122-*bis*, comma 4, del DL 34/2020 introdotto a seguito del DL 157/2021 e poi della L. 234/2021 (che ha anche abrogato il DL 157/2021). Inoltre, dapprima con il DL 13/2022 e successivamente in sede di conversione in legge del DL 4/2022 (Legge 25/2022 che ha anche abrogato il DL 13/2022) sono state introdotte ulteriori disposizioni in materia di crediti d'imposta disciplinati dal DL 34/2020; è stata tra l'altro stabilita la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del TUB, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del TUB ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del d.lgs. 209/2005. Resta ferma l'applicazione del richiamato articolo 122-*bis*, comma 4.

Nell'esaminare le fattispecie in questione si richiama specificamente l'attenzione sulla ricorrenza di operazioni ripetute, per importi complessivamente rilevanti, non coerenti con il profilo del cliente e che potrebbero destare sospetti circa l'inesistenza dei crediti impiegati a fini di monetizzazione o di compensazione con proprie posizioni debitorie verso l'Erario.

È infine necessario che i destinatari del d.lgs. 231/2007 prestino particolare attenzione ai profili di anomalia sopra descritti anche rispetto a operazioni relative a crediti posti alla base di articolati prodotti finanziari ovvero inseriti nel contesto di operazioni di cartolarizzazione che non consentono di valutare la genuinità del sottostante.

INDICAZIONI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR

Ai fini della prevenzione dei rischi di infiltrazione criminale nell'impiego dei fondi rivenienti dal PNRR, occorre valorizzare l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio per consentire la tempestiva individuazione di eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all'obiettivo per cui sono state stanziare.

In proposito, assume rilievo la struttura di *governance* delineata per la gestione del piano e, in particolare, il ruolo attribuito alle pubbliche amministrazioni¹¹. Le amministrazioni centrali - i Ministeri e le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri - sono titolari dell'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR. La realizzazione concreta degli interventi può essere assegnata a soggetti diversi (c.d. attuatori), spesso Regioni, Comuni e altri enti territoriali o organismi pubblici o privati. È infatti ammessa, da un lato, la modalità di attuazione diretta, c.d. "a titolarità", in cui l'amministrazione centrale titolare di interventi, attraverso le proprie strutture preposte (ad esempio dipartimenti, servizi, uffici), opera direttamente ed è responsabile degli adempimenti connessi alla realizzazione dell'investimento o della riforma¹²; dall'altro, la modalità di attuazione c.d. "a regia", in cui i progetti rientrano nella titolarità di altri organismi pubblici o privati selezionati dalle amministrazioni centrali secondo modalità e strumenti amministrativi ritenuti più idonei dalle stesse (ad esempio avvisi pubblici, manifestazioni di interesse), in base alle caratteristiche dell'intervento da realizzare e in linea con quanto indicato nel PNRR¹³. Sono inoltre previsti i c.d. soggetti realizzatori a vario titolo coinvolti nella realizzazione del progetto (es. fornitore di beni e servizi/esecutore dei lavori) e individuati dal soggetto attuatore nel rispetto della normativa UE e nazionale applicabile (es. in materia di appalti)¹⁴.

Il comparto pubblico riveste quindi un ruolo chiave nella gestione dei fondi ed è per questo che, per innalzarne l'apporto in termini collaborazione attiva antiriciclaggio¹⁵, si ravvisa la necessità di sensibilizzare gli uffici pubblici all'adozione di presidi funzionali all'individuazione e alla comunicazione delle operazioni sospette, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 231/2007 e della relativa [disciplina attuativa emanata dalla UIF](#) il 23 aprile 2018.

Ciascuna **pubblica amministrazione**¹⁶ - nell'ambito dei procedimenti e delle procedure di cui al predetto articolo 10 - è anzitutto tenuta a individuare il c.d. gestore, incaricato di vagliare le informazioni disponibili su ciascun intervento rientrante nel piano e di valutare l'eventuale ricorrenza di sospetti da comunicare alla UIF. Per quanto concerne le Amministrazioni centrali titolari di interventi che non abbiano ancora provveduto alla nomina del gestore, esso può essere individuato nell'ambito della

¹¹ Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

¹² Si fa riferimento all'espletamento delle procedure di gara, inclusi gli affidamenti diretti nei confronti di enti *in house*, e alle attività connesse alla gestione, monitoraggio, controllo amministrativo e rendicontazione delle spese sostenute durante le fasi di attuazione.

¹³ In argomento si veda la [Prima Relazione al Parlamento sui traguardi e obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza realizzati nell'esercizio 2021](#) nonché le [Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR](#) allegata alla Circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR.

¹⁴ Si vedano le [Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR](#) allegata alla Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 9 del 10 febbraio 2022.

¹⁵ Si vedano i dati pubblicati nella [Newsletter della UIF 1-2022](#).

¹⁶ A fini antiriciclaggio con tale locuzione si intendono "le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica" (art. 1, co. 2, lett. hh), del d.lgs. 231/2007).

funzione di controllo prevista ai fini del PNRR; devono comunque essere garantite adeguate sinergie informative con la predetta funzione.

Il gestore deve iscriversi al portale Infostat-UIF e utilizzare tale canale per le successive interlocuzioni con l'Unità¹⁷. Deve essere garantita la tempestività delle comunicazioni, la massima riservatezza e la pronta ricostruibilità delle motivazioni delle decisioni assunte.

Nel quadro dei programmi di formazione continua del personale di cui all'articolo 10, comma 5, del d.lgs. 231/2007 per favorire la conoscenza da parte dei dipendenti pubblici delle fattispecie meritevoli di comunicazione alla UIF, è opportuno includere il riferimento agli indicatori di anomalia e alle istruzioni relative alle modalità di comunicazione dei dati e delle informazioni concernenti le operazioni sospette.

Al fine di agevolare l'individuazione dei dati e delle informazioni rilevanti, le pubbliche amministrazioni possono adottare, nel rispetto dei limiti delle risorse disponibili e dei vincoli di contabilità pubblica posti dall'ordinamento vigente, procedure di selezione automatica delle operazioni anomale basate su parametri quantitativi e qualitativi, in relazione alla complessità dell'attività svolta e alle proprie caratteristiche organizzative.

Gli elementi di sospetto sono valutati alla luce delle caratteristiche dei soggetti che si relazionano con le pubbliche amministrazioni nell'ambito dei procedimenti di cui all'articolo 10, comma 1, e delle attività e dei comportamenti tenuti dai medesimi, anche considerati gli indicatori di anomalia emanati dalla UIF ai sensi dell'articolo 10, comma 4. Ai fini dell'attuazione del PNRR, tra questi indicatori, si richiamano in particolare quelli generali di cui alle sezioni A e B del provvedimento della UIF del 23 aprile 2018 e quelli specifici di cui alla sezione C per i settori appalti e contratti pubblici nonché finanziamenti pubblici.

Le pubbliche amministrazioni compiono le proprie valutazioni considerando tutti i dati e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza, che costituiscono una base informativa preziosa per l'attività di collaborazione attiva antiriciclaggio.

Ai fini della valutazione dei soggetti economici che accedono alle gare di appalto, alle concessioni o agli altri benefici collegati ai fondi del PNRR, si richiama l'importanza di controlli tempestivi ed efficaci sulla c.d. documentazione antimafia¹⁸.

Inoltre, l'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, a tutela degli interessi finanziari dell'Unione, stabilisce l'obbligo di raccogliere alcune categorie di dati e richiede esplicitamente che in relazione ai destinatari dei fondi e agli appaltatori sia individuato il titolare effettivo come definito dalla disciplina antiriciclaggio.

Anche il GAFI, nel rivedere di recente la Raccomandazione n. 24, ha fatto espresso riferimento alla necessità per gli Stati di assicurare la disponibilità di informazioni sul titolare effettivo nell'ambito degli appalti pubblici¹⁹.

Ai fini degli accertamenti in materia di titolarità effettiva, in analogia a quanto previsto per i destinatari degli obblighi di adeguata verifica dei clienti, è opportuno che le pubbliche amministrazioni tengano conto della nozione e delle indicazioni contenute nel d.lgs. 231/2007²⁰, si avvalgano degli ausili

¹⁷ Al fine di agevolare l'adempimento dell'obbligo, nel caso di enti locali o comunque di pubbliche amministrazioni di ridotte dimensioni, è possibile individuare un gestore comune; in caso di strutture organizzative particolarmente complesse si può designare più di un soggetto delegato dal gestore alla tenuta dei rapporti con la UIF. In tale ipotesi gli uffici prevedono adeguati meccanismi di coordinamento tra i delegati.

¹⁸ Si veda il d.lgs. 159/2011 (c.d. Codice antimafia) nonché le modifiche apportate dal DL 152/2021 (convertito con modificazioni dalla L. 233/2021) recante disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

¹⁹ Nella nota interpretativa della Raccomandazione n. 24, par. 10, è evidenziato in particolare che “[...] *countries should ensure public authorities at national level and others as appropriate have timely access to basic and beneficial ownership information on legal persons in the course of public procurement*”.

²⁰ Si vedano, in particolare, l'art. 1, co. 2, lett. pp), e gli articoli 20 e 22 del d.lgs. 231/2007.

derivanti da *database* pubblici o privati, ove accessibili, e tengano evidenza dei criteri seguiti per l'individuazione della titolarità effettiva.

Un ulteriore presidio utile anche a fini antiriciclaggio è ravvisabile nella previsione dell'art. 9, comma 4, del decreto legge 77/2021²¹, che stabilisce che nell'attuazione degli interventi del PNRR le amministrazioni devono assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle finanze. Tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa sono conservati su supporti informatici e sono disponibili per le attività di controllo e di audit. A tal proposito è opportuno garantire al gestore la piena accessibilità alle informazioni e alla documentazione inerente all'esecuzione dei progetti e alla rendicontazione delle spese.

Per quanto concerne il coinvolgimento degli **intermediari bancari e finanziari** e dei **professionisti**, nell'ambito delle attività di assistenza, supporto e consulenza prestate per agevolare l'accesso ai fondi, oltre a considerare i vigenti indicatori e schemi di anomalia laddove rilevanti per l'operatività svolta, essi valutano con attenzione la coerenza tra il profilo del soggetto che intende accedere ai predetti fondi, il settore economico di appartenenza e gli interventi che dovranno essere realizzati in attuazione del PNRR. Per gli eventuali servizi offerti attraverso consulenti, mediatori e, in generale, collaboratori esterni²², andrà verificata con cura l'adeguatezza e la completezza dei dati e delle informazioni acquisiti ai fini della valutazione e segnalazione delle operatività sospette e dovranno essere monitorate nel tempo le attività svolte e la regolarità del comportamento assunto dai predetti collaboratori.

Va considerato se il soggetto si rifiuta o si mostra ripetutamente riluttante a fornire le informazioni o i dati ordinariamente necessari, o se fornisce informazioni false, del tutto carenti o ingiustificatamente difformi da quelle altrimenti reperibili, ovvero se è caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificialmente complessi ovvero opachi o se risulta supportato, anche economicamente, da soggetti a lui non collegati, specie se si tratta di persone politicamente esposte.

Nel caso di finanziamenti che prevedono il rilascio di garanzie può rilevare l'offerta in pegno di beni di incerta provenienza, specie ove sia difficile appurare se il soggetto ne sia l'effettivo titolare, o di altre forme di garanzia rilasciate da soggetti di dubbio profilo, anche esteri, ovvero di non agevole identificazione.

D'altra parte, tenuto conto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal legislatore per contrastare le infiltrazioni criminali nelle commesse pubbliche e in particolare della previsione che riguarda l'impiego del conto corrente dedicato²³, si evidenzia che gli intermediari presso cui risultino incardinati rapporti della specie devono prestare particolare attenzione alla relativa movimentazione finanziaria, al fine di cogliere tempestivamente eventuali sospetti di utilizzo indebito dei fondi.

Più in generale, nel monitoraggio dei rapporti sui quali confluiscono fondi riferibili al PNRR, occorre avere specifico riguardo agli eventuali flussi finanziari in favore di persone politicamente esposte o soggetti a queste notoriamente collegati, per esempio in relazione a prestazioni di tipo consulenziale o a operazioni di natura mobiliare o immobiliare che appaiono inusuali, incoerenti o illogiche.

²¹ Convertito con modificazioni dalla L. 108/2021.

²² In argomento si rammentano i presidi in materia di rete distributiva e mediatori indicati nella Parte III, Sezione IV, delle disposizioni della Banca d'Italia del 27 marzo 2019, in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

²³ Articolo 3 della L. 136/ 2010. In argomento si veda il dettaglio sul sito dell'Autorità nazionale anticorruzione <https://www.anticorruzione.it/-/tracciabilit%C3%A0-dei-flussi-finanziari>. Si vedano altresì le citate [Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR](#).



Camera di Commercio
Ravenna

Comunicato stampa
14 aprile 2022

**AGENTI RACCOMANDATARI MARITTIMI
SESSIONE D'ESAME**

La Commissione Interprovinciale per la tenuta dell'Elenco dei Raccomandati Marittimi presso la Camera di commercio di Ravenna ha indetto, ai sensi della legge 4 aprile 1977 n. 135 una **sessione d'esame** per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di raccomandatario marittimo.

La partecipazione è riservata a coloro che intendono esercitare l'attività nel territorio della Direzione Marittima di Ravenna e che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge (a titolo esemplificativo: possesso di un titolo di studio di scuola media superiore, svolgimento di un tirocinio professionale di almeno due anni presso un'agenzia raccomandataria marittima, conoscenza della lingua inglese).

Le domande di ammissione all'esame dovranno essere presentate alla Camera di commercio, **entro il 25 luglio 2022**, utilizzando l'apposito modulo e con le modalità descritte sul sito camerale <https://www.ra.camcom.gov.it/rec-albi-ruoli/altri-albi-registri-e-ruoli/raccomandatari-marittimi>.

Per informazioni:

Ufficio Regolazione del Mercato della Camera di Commercio di Ravenna

 Viale Farini, 14

 0544/481462

 albi@ra.camcom.it



AGENTI RACCOMANDATARI MARITTIMI SESSIONE D'ESAME

La Commissione Interprovinciale per la tenuta dell'Elenco dei Raccomandati Marittimi presso la Camera di commercio di Ravenna ha indetto, ai sensi della legge 4 aprile 1977 n. 135 una **sessione d'esame** per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di raccomandatario marittimo.

La partecipazione è riservata a coloro che intendono esercitare l'attività nel territorio della Direzione Marittima di Ravenna e che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge (a titolo esemplificativo: possesso di un titolo di studio di scuola media superiore, svolgimento di un tirocinio professionale di almeno due anni presso un'agenzia raccomandataria marittima, conoscenza della lingua inglese).

Le domande di ammissione all'esame dovranno essere presentate alla Camera di commercio, **entro il 25 luglio 2022**, utilizzando l'apposito modulo e con le modalità descritte sul sito camerale <https://www.ra.camcom.gov.it/rec-albi-ruoli/altri-albi-registri-e-ruoli/raccomandatari-marittimi>.

Per informazioni: Ufficio Regolazione del Mercato della Camera di commercio di Ravenna (Viale Farini 14, tel. 0544/481462 e-mail: albi@ra.camcom.it).

PNRR
ARRIVA LA NORMA PER LA PREVENZIONE INFORTUNI E MAGGIORE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Nel Decreto con misure urgenti di attuazione del **PNRR** approvato dal Consiglio dei Ministri **arriva la norma proposta dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, per assicurare un'efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro** nella fase di realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Si prevede che **l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)** promuova appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal PNRR per l'attivazione, tra gli altri:

- **di programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza** che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati;
- **di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche** in materia, tra l'altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l'abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro;
- **di sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi** per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro inclusi quelli da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple;
- **di iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.** Con la sottoscrizione di protocolli d'intesa da realizzare con aziende o grandi gruppi industriali pubblici o privati, l'Inail supporta ulteriormente la diffusione della cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in logica di coerenza con quanto espresso nella Strategia europea in salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027.

<https://www.lavoro.gov.it/priorita/pagine/pnrr-arriva-norma-orlando-per-prevenzione-infortuni-e-maggiore-sicurezza-luoghi-lavoro.aspx/>

Dott. Federico Marangoni

 0544/280214

 347/0972662

 marangoni@confimioromagna.it

Dott. Ing. Magda Melandri

 0544/280225

 342/1104258

 melandri@confimioromagna.it

CONAI**PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA RIPARAZIONE DI PALLET IN LEGNO CONFORMI A
CAPITOLATI UFFICIALI, DI PROPRIETÀ DI TERZI**

Con l'allegata Circolare del 31/03/2022, che integra quella del 02/12/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS N° 46 DEL 17/12/2021) CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) e Rilegno (Consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi in legno) hanno introdotto una nuova procedura semplificata relativa alla riparazione di pallet in legno conformi a capitolati codificati, di proprietà di terzi (punto 4 paragrafo c). Restano invariate tutte le altre procedure di cui alla precedente Circolare.

La semplificazione ha effetto dall'01/1/2022 e riguarda essenzialmente la determinazione del CAC mediante forfetizzazione del peso del materiale nuovo impiegato per la riparazione.

Contestualmente si segnala che, con la delibera di approvazione della nuova procedura, Conai ha riconosciuto la validità di comportamenti pregressi a tutto il 31/12/2021 da parte di aziende che effettuano la riparazione di pallet in legno conformi a capitolati codificati, di proprietà di terzi.

In particolare, Conai prende atto dell'applicazione del Contributo ambientale o della sua esclusione effettuata dagli stessi riparatori nell'ambito della medesima attività.

La medesima Circolare verrà trasmessa nei prossimi giorni alle aziende potenzialmente interessate.

Dott. Federico Marangoni



0544/280214



347/0972662



marangoni@confimioromagna.it

<p style="text-align: center;">FONDO IMPRESE FEMMINILI DA MAGGIO 2022 AL VIA LE DOMANDE PER RICHIEDERE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E FINANZIAMENTI AGEVOLATI</p>

A partire da maggio p.v. prende il via il Fondo impresa femminile che incentiva le donne ad avviare e rafforzare nuove attività per realizzare progetti innovativi nei settori dell'industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, servizi, commercio e turismo.

Le domande per richiedere contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati potranno essere presentate secondo il calendario delle date di apertura degli sportelli:

- per l'**avvio di nuove imprese femminili o costituite da meno di 12 mesi** la compilazione delle domande è possibile dalle ore 10 del 5 maggio 2022 mentre la presentazione a partire dalle ore 10 del 19 maggio 2022;
- per lo **sviluppo di imprese femminili costituite da oltre 12 mesi** la compilazione delle domande è possibile dalle ore 10 del 24 maggio 2022 mentre la presentazione a partire dalle ore 10 del 7 giugno 2022.

Il Fondo dispone di 160 milioni di euro di risorse PNRR che hanno integrato i 40 milioni di euro già stanziati nella legge di bilancio 2021.

Gli sportelli online per la presentazione delle domande saranno gestiti da Invitalia per conto del ministero dello Sviluppo economico.

Cos'è

Il Fondo impresa femminile è l'incentivo del ministero dello Sviluppo economico che sostiene la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese guidate da donne attraverso **contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati**.

La misura dispone di una dotazione finanziaria complessiva pari a circa 200 milioni di euro, di cui 160 milioni di euro di risorse PNRR e 40 milioni di euro stanziati dalla legge di bilancio 2021. In questa prima fase il Fondo prevede l'apertura di sportelli online e l'attivazione di azioni di accompagnamento, formazione e valorizzazione della cultura imprenditoriale delle donne.

Le agevolazioni saranno concesse per programmi di investimento nei settori dell'industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, servizi, commercio e turismo.

La misura rientra nel pacchetto di interventi promossi dal MISE a sostegno della impresa femminile, indicati come prioritari nella missione "Inclusione e coesione" del PNRR che ha messo a disposizione una dotazione finanziaria complessiva di 400 milioni di euro.

Con prossimi provvedimenti ministeriali verranno infine rifinanziate le altre misure già avviate come Imprese ON (Oltre Nuove Imprese a Tasso zero), a supporto della creazione di piccole e medie imprese e auto imprenditoria, e Smart&Start, a supporto di startup e PMI innovative.

A chi si rivolge

Il Fondo sostiene le imprese femminili di qualsiasi dimensione, già costituite o di nuova costituzione, con sede in tutte le regioni italiane.

Anche le persone fisiche possono presentare domanda di finanziamento, con l'impegno di costituire una nuova impresa dopo l'eventuale ammissione alle agevolazioni.

La misura si rivolge a quattro tipologie di imprese femminili:

- cooperative o società di persone con almeno il **60% di donne socie**
- società di capitale con quote e componenti degli organi di amministrazione per almeno i **due terzi di donne**
- imprese individuali con **titolare donna**
- **lavoratrici autonome** con partita IVA.

Cosa finanzia

Dipende a quale tipologia di impresa si appartiene:

1. Se una **libera professionista** vuole costituire una **nuova impresa**, oppure l'impresa è stata costituita da **meno di 12 mesi**, si possono presentare progetti d'investimento fino a 250 mila euro. Il Fondo mette a disposizione un **contributo a fondo perduto** che varia in funzione della dimensione del progetto:
 - per progetti fino a 100 mila euro, l'agevolazione copre fino all'80% delle spese (o fino al 90% per donne disoccupate) entro un tetto massimo di 50 mila euro;
 - per progetti fino a 250 mila euro, l'agevolazione copre il 50% delle spese, fino a un massimo di 125 mila euro.
2. Se invece si ha un'**impresa attiva da più di 12 mesi**, si possono presentare progetti d'investimento fino a 400 mila euro per sviluppare nuove attività o per ampliare attività esistenti. In questo caso, il Fondo prevede un **mix di contributo a fondo perduto e finanziamento a tasso zero**, con una copertura fino all'80% delle spese ammissibili, per un massimo di 320 mila euro, da rimborsare in otto anni.

In entrambi i casi, non è richiesto un valore minimo del progetto d'investimento, che dovrà essere realizzato in 24 mesi. I piani di spesa possono prevedere le spese per investimento e il costo del lavoro. Sono finanziabili anche le spese per il circolante, entro un massimo del 20% del programma di spesa ammissibile (o del 25% per le imprese con più di 36 mesi). Solo per le imprese con oltre 36 mesi di vita il contributo al circolante è concesso interamente a fondo perduto.

Le proponenti possono inoltre richiedere, al momento della compilazione della domanda, il servizio di assistenza tecnico-gestionale che comprende:

- un tutoraggio – in fase di realizzazione del progetto – per accompagnare le imprese nell'utilizzo delle agevolazioni, supportarle nel predisporre le richieste di erogazione del finanziamento o altra documentazione di progetto, e trasferire competenze specialistiche, mediante incontri on line o in presenza che verranno pianificati insieme al tutor.
- un voucher di 2 mila euro da utilizzare a copertura del 50% del costo sostenuto dalle imprese per l'acquisto di servizi di marketing o comunicazione strategica del valore minimo di 4 mila euro.

Come e quando presentare la domanda

Date di apertura

La presentazione della domanda prevede una prima fase di compilazione e un successivo invio della domanda da effettuare sulla **piattaforma online di Invitalia**, che verrà attivata in funzione delle date di apertura dello sportello.

Lo sportello verrà infatti aperto in due fasi successive:

- per le **nuove imprese**, o costituite da meno di 12 mesi, la compilazione sarà disponibile a partire dalle ore 10.00 del **5 maggio 2022**, mentre la presentazione della domanda sarà possibile dalle ore 10.00 del 19 maggio 2022
- per le **imprese avviate**, costituite da oltre 12 mesi, la compilazione sarà dalle ore 10.00 del **24 maggio 2022**, mentre la presentazione a partire dalle ore 10.00 del 7 giugno 2022.

Informazioni per la compilazione

Per accedere alla piattaforma, raggiungibile dalle ore 10.00 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi), è necessario essere in possesso di una **identità digitale** (SPID, CNS, CIE). Inoltre, è importante disporre di una **firma digitale** e di un indirizzo di posta elettronica certificata (**PEC**) del legale rappresentante delle società già costituita al momento della presentazione, oppure della persona fisica in qualità di socio o soggetto referente della società costituenda.

Le imprese straniere, non in possesso di un'identità digitale italiana, possono inviare la richiesta di accreditamento alla piattaforma tramite PEC, all'indirizzo che verrà pubblicato entro il 26 aprile.

In fase di compilazione, la piattaforma effettuerà alcuni controlli automatici con il Registro delle imprese che permetteranno una veloce segnalazione di eventuali informazioni da aggiornare o rettificare per presentare la domanda in modo corretto.

La compilazione, firmata digitalmente, si concluderà con il rilascio del “codice di predisposizione della domanda”, che servirà in fase di presentazione della domanda.

I fac-simili della documentazione da presentare sono pubblicati a partire dal **20 aprile 2022**.

Vai al sito Invitalia.it

Normativa

- [Decreto direttoriale 30 marzo 2022](#) - Modalità e termini per la presentazione delle domande
 - [Allegato 1- Criteri di valutazione \(pdf\)](#)
 - [Allegato 2 - Spese ammissibili \(pdf\)](#)
 - [Allegato 3 - Oneri informativi \(pdf\)](#)
- [Decreto interministeriale 24 novembre 2021](#) - PNRR. Creazione di imprese femminili
- [Decreto interministeriale 30 settembre 2021](#) - Fondo impresa femminile - Modalità e risorse finanziarie
- [Articolo 1, commi da 97 a 103, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020](#) (Legge di bilancio per il 2021)

Risposte alle domande frequenti

Leggi le [risposte alle domande frequenti \(FAQ\)](#)

Materiali di approfondimento

- [Video e slide](#) per conoscere meglio la misura

Vedi anche

- [Imprese ON](#) (Oltre Nuove Imprese a Tasso zero), a supporto della creazione di piccole e medie imprese e auto imprenditoria
- [Smart&Start](#), a supporto di startup e PMI innovative.

**PMI E INCENTIVI PER INVESTIMENTI SOSTENIBILI
DOMANDE DAL 18 MAGGIO 2022**

A partire dalle ore 10.00 del 18 maggio 2022 le micro, piccole e medie imprese italiane potranno richiedere - tramite l'invio di una domanda compilabile dal 4 maggio p.v. e con le modalità sotto precisate - incentivi per realizzare investimenti innovativi legati a tecnologie 4.0, economia circolare e risparmio energetico, al fine di favorire la trasformazione digitale e sostenibile di attività manifatturiere.

Cos'è

Investimenti sostenibili 4.0 è un regime di aiuto per il sostegno, nell'intero territorio nazionale, di nuovi investimenti imprenditoriali innovativi e sostenibili. L'obiettivo è favorire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa, al fine di superare la contrazione indotta dall'emergenza Covid e di orientare la ripresa degli investimenti verso ambiti strategici per la competitività e la crescita sostenibile del sistema economico.

La misura prevede la concessione e l'erogazione di agevolazioni in favore di programmi di investimento proposti da micro, piccole e medie imprese conformi ai vigenti principi di tutela ambientale e a elevato contenuto tecnologico, coerente con il piano Transizione 4.0, con priorità per quelli in grado di offrire un particolare contributo agli obiettivi di sostenibilità definiti dall'Unione europea e per quelli volti, in particolare, a:

- favorire la transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare;
- migliorare la sostenibilità energetica dell'impresa.

La dotazione finanziaria complessiva dello strumento è pari a euro 677.875.519,57, di cui:

- 250.207.123,57 euro per le Regioni del Centro – Nord a valere sulle risorse dell'iniziativa "REACT – EU" destinate all'Asse prioritario VI del Programma Operativo Nazionale (PON) "Imprese e competitività" 2014-2020, come modificato da ultimo con la decisione di esecuzione C(2021) 5865 finale, del 3 agosto 2021;
- 427.668.396,00 euro per le Regioni del Mezzogiorno.

Una quota pari al 25% della dotazione finanziaria complessiva è destinata ai programmi proposti dalle micro e piccole imprese.

Quadro di riferimento

La misura, istituita con il decreto ministeriale 10 febbraio 2022 - pubblicato il 2 aprile u.s. nella Gazzetta ufficiale n. 78 -, si pone in continuità con gli interventi promossi dai bandi "Macchinari Innovativi" (decreti ministeriali del 9 marzo 2018 e del 30 ottobre 2019), rispetto ai quali presenta comunque significativi elementi di novità.

L'intervento agevolativo è definito nell'ambito della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final («Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19») e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, della Sezione 3.13 ("Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile"), ai sensi e nei limiti della quale sono concessi gli aiuti.

A chi si rivolge

Le agevolazioni sono concesse alle micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda devono:

- essere regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali
- non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, fatte salve le deroghe previste per le micro e piccole imprese dalla disciplina in materia di aiuti di riferimento
- trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi
- essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola in relazione agli obblighi contributivi
- aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal ministero
- non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento
- non trovarsi in una delle situazioni di esclusione previste dall'art. 5, comma 2, del DM 10 febbraio 2022.

Cosa finanzia

I programmi di investimento devono:

- prevedere l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0. e l'ammontare di tali spese deve risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammissibili del programma
- essere diretti all'ampliamento della capacità alla diversificazione della produzione, funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un'unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva
- essere realizzati presso un'unità produttiva localizzata nel territorio nazionale
- rispettare le seguenti soglie di importo delle spese ammissibili:
 - nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle Regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, spese ammissibili non inferiori complessivamente a 500 mila euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all'80% del fatturato dell'ultimo bilancio approvato e depositato
 - nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto, spese ammissibili non inferiori complessivamente a un milione di euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all'80% del fatturato dell'ultimo bilancio approvato e depositato
- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda

- prevedere un termine di ultimazione non successivo a dodici mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Per i programmi caratterizzati da un particolare contenuto di sostenibilità, sono previsti specifici criteri di valutazione, che consentono all'impresa proponente di conseguire un punteggio aggiuntivo nell'ambito dell'attività di valutazione dell'istanza prevista per l'accesso alle agevolazioni.

Attività economiche ammesse

Sono ammesse le attività manifatturiere, a eccezione delle attività connesse ad alcuni settori caratterizzati da limitazioni derivanti dalle disposizioni europee di riferimento (siderurgia; estrazione del carbone; costruzione navale; fabbricazione delle fibre sintetiche; trasporti e relative infrastrutture; produzione e distribuzione di energia, nonché delle relative infrastrutture) o a programmi di investimento che, arrecando un danno significativo agli obiettivi ambientali definiti a livello europeo, non garantiscono il rispetto del principio DNSH (*Do No Significant Harm*, "non arrecare un danno significativo").

Sono inoltre ammesse le attività di servizi alle imprese elencate nell'allegato 4 del decreto 10 febbraio 2022.

Spese ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento di cui all'articolo 6 del decreto 10 febbraio 2022, relative all'acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardano:

- a. macchinari, impianti e attrezzature
- b. opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili
- c. programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a)
- d. acquisizione di certificazioni ambientali

Per i progetti di investimento volti al miglioramento della sostenibilità energetica dell'impresa, sono, inoltre, ammissibili le spese aventi a oggetto servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica di cui al d.lgs. 4 luglio 2014 n. 102, nei limiti del 3% dell'importo complessivo delle spese ammissibili e a condizione che l'effettuazione della diagnosi non costituisca un adempimento obbligatorio per l'impresa ai sensi della normativa di riferimento.

Le agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.13 del Temporary framework, nella forma del contributo in conto impianti, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili determinata in funzione del territorio di realizzazione dell'investimento e della dimensione delle imprese beneficiarie. In particolare:

- per i programmi di investimento da realizzare nei territori delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, il contributo massimo è pari al 60% delle spese ammissibili per le imprese di micro e piccola dimensione e al 50% per le imprese di media dimensione

- per i programmi di investimento da realizzare nei territori delle regioni Basilicata, Molise e Sardegna, il contributo massimo è pari al 50% delle spese ammissibili per le imprese di micro e piccola dimensione e al 40% per le imprese di media dimensione
- **per i programmi di investimento da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto, il contributo massimo è pari al 35% per le imprese di micro e piccola dimensione e al 25% delle spese ammissibili per le imprese di media dimensione.**

Termini e modalità di presentazione delle domande

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello. Le domande di agevolazione devono essere presentate, esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita procedura informatica messa a disposizione sul sito internet del soggetto gestore Invitalia S.p.A.

Con decreto direttoriale 12 aprile 2022 sono disciplinati termini e modalità di presentazione delle domande:

- a partire dalle **ore 10.00 del 4 maggio 2022** è possibile, attraverso la procedura informatica raggiungibile sul sito del gestore, procedere alla compilazione della domanda;
- dalle **ore 10.00 del 18 maggio 2022** le domande compilate potranno essere inviate.

Normativa

- Decreto direttoriale 12 aprile 2022 - Termini e modalità di presentazione delle domande
- Decreto ministeriale 10 febbraio 2022 -Nuovi investimenti imprenditoriali innovativi. Istituzione del regime di aiuto.

**NUOVO ESTEROMETRO DAL 1° LUGLIO 2022
SEGNALAZIONE CASI CRITICI E RIFLESSIONI**

Indichiamo alle aziende interessate l'elenco dei casi critici e delle relative riflessioni trasmesse dal nostro responsabile del coordinamento fiscale, Dott. Francesco Zuech, all'Agenzia delle Entrate in merito alle novità che entreranno in vigore il prossimo **1° luglio 2022**.

Particolarmente critica (ma non solo) la tempistica per gli acquisti da non residenti (da gestire al più tardi entro il 15 di ogni mese).

Ricordiamo che l'attuale decorrenza dal prossimo 1° luglio - anziché dal 1/1/2022 - è frutto del positivo epilogo delle sollecitazioni di Confimi Industria e ANC (da sempre attente a questo tema) in seno all'audizione al collegato fisco lavoro dello scorso novembre.

Lo scorso marzo non hanno avuto, invece, analogo epilogo felice gli emendamenti proposti che sono stati tutti depositati da varie forze politiche ma rimasti al palo (tranne quello relativo alle novità della decorrenza Iva fallimenti attraverso il quale abbiamo favorito la correzione di un errore interpretativo dell'Agenzia stessa).

Difficilmente sono ipotizzabili nuove proroghe sulla decorrenza del nuovo esterometro.

Con la comunicazione allegata stiamo tuttavia facendo un ulteriore tentativo per sensibilizzare i vertici dell'Agenzia delle Entrate.

Anticipiamo altresì che **a breve sarà proposto un questionario** che il sistema Confimi Industria e ANC proporranno ai propri rispettivi associati al fine di raccogliere *il sentiment* degli addetti in merito alle criticità del tema in oggetto.

L'obiettivo è quello di “uscire” a inizio giugno con i risultati che prospettiamo essere un plebiscito rispetto alle criticità avvertite.

Prot. n. 76/2022

Roma, 19 aprile 2022

All'Agenzia delle Entrate

Alla c.a. del Direttore Generale

Avv. Ernesto Maria Ruffini

E-mail: ae.ufficiodirettoreagenzia@agenziaentrate.it

Alla c.a. del Direttore Divisione Servizi

Dott. Paolo Savini

E-mail: div.servizi@agenziaentrate.it

Alla c.a. del Direttore Divisione Contribuenti

Dott. Paolo Valerio Barbantini

Email: div.contribuenti@agenziaentrate.it

Oggetto: nuovo esterometro dal 1° luglio 2022; segnalazione casi critici e riflessioni

Illustrissimi,

riteniamo utile porre alla vostra attenzione le casistiche evidenziate nell'allegato affinché gli Uffici delle direzioni competenti possano intervenire, appena possibile, con chiarimenti o valutare aggiustamenti di comune interesse.

Dal 1° luglio 2022 sarà obbligatorio utilizzare le modalità della fatturazione elettronica (specifiche 1.7) anche per la comunicazione delle operazioni da/verso controparti non stabilite (meglio nota come esterometro). Dall'analisi delle casistiche raccolte dalle associate al nostro sistema, emergono vari aspetti che, anche ai fini della qualità dei dati raccolti dall'AdE, necessiterebbero di chiarimenti coordinati su vari aspetti (**bollo, conservazione, tempistiche**).

Le **maggiori preoccupazioni riguardano** tuttavia il **versante acquisti da non residenti** non tanto per la metodologia (le nuove classi documentali e l'invio del singolo XML) ma per **la tempistica** che (nella versione riformulata del comma 3-bis dell'art. 1 del d.Lgs 127/2015 e del relativo provvedimento AdE) si abbatte in modo troppo incisivo sull'operatività di metà mese. Tempistica che risulta particolarmente problematica **soprattutto** per la gestione degli **acquisti effettuati tramite internet**: un vero incubo per gli operatori, come evidenziato nel CASO 12.

Come sistema Confimi Industria siamo favorevoli al processo in corso (l'utilità si è potuta apprezzare nella - pur problematica - gestione dell'emergenza da Covid-19), ma non può definirsi semplificazione quella che porta ad una drastica riduzione delle tempistiche per gli operatori. Ricordiamo che la totalità delle microimprese affida la tenuta a terzi della contabilità e che la gran parte delle piccole imprese, anche se la tengono in proprio, dispongono in amministrazione sì e no di una o due persone che entro il giorno 15 del devono occuparsi di svariati adempimenti. A tal riguardo, **nella logica di trovare una soluzione di equilibrio** fra esigenze dell'AdE ai fini della gestione precompilate (che comprendiamo) e le difficoltà degli operatori (che ben conosciamo) **ci permettiamo di suggerire** vuoi un possibile intervento normativo, **vuoi anche un più "semplice" intervento interpretativo** da parte di codesta Agenzia che, senza compromettere gli obiettivi, riteniamo possa essere di assoluta condivisione per la serenità operativa di tutti (vedi proposte in calce all'allegato).

Nel rimanere come sempre a disposizione, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.


Il Direttore Generale

Fabio Ramaioli



Il Responsabile del Coordinamento Fiscale

Francesco Zuech



Via Tagliamento, 25 – 00198 Roma

tel. 06 86971894

E-mail: info@confimi.it – www.confimi.it

ALLEGATO

Proviamo a sintetizzare i dubbi e le criticità rilevate, formulando al contempo caso per caso alcune osservazioni e suggerimenti.

DUALISMO FE VS COMUNICAZIONE ESTEROMETRO EFFETTI BOLLO, CONSERVAZIONE E PRECOMPILATE

CASO 1 - operazioni attive N2.1 (oppure N3.6) e criticità bollo e conservazione

Impresa residente/stabilita IT, nel mese di settembre, rende servizi generali (art. 7-ter comma 1/a) ad operatore americano (US). Entro il 15 di ottobre (termine ex art. 21 comma 4/d) deve emettere fattura e può farlo (a scelta):

- A. in via analogica con bollo contrassegno o autorizzazione virtuale (come chiarito nella risposta consulenza giuridica AdE n. 14 del 10/12/2020);
- B. in modalità elettronica (TD24) con natura **N2.1** valorizzando il tag <bollo virtuale> con SI, codice destinatario convenzionale XXXXXXXX ferma restando (provvedimento 30/4/2018) la consegna "analogica" al cliente.

Nel **caso B**, il problema dell'esterometro sarebbe assorbito ma non tutti saranno in grado di adottare detta soluzione. La criticità principale la si riscontra per le fatture che contrattualmente il fornitore deve emettere in valuta estera (ad esempio in dollari); in tal caso il fornitore è portato ad emetterla in via analogica - quindi con bollo contrassegno (o autorizzazione virtuale art. 15 dPR 642) - poiché la soluzione della FAQ 64 non risulta soddisfacente né adeguata all'articolo 230 della direttiva che, invece, consente l'emissione della fattura in valuta estera (senza alcun obbligo di esporre valori in euro quando non c'è Iva). Considerata l'emissione analogica della fattura, l'operatore in questione dovrà quindi inviare i dati dell'esterometro con il TD24 (o irrualmente con il TD01), entro i medesimi termini previsti per l'emissione della fattura, utilizzando natura N2.1. **Due dubbi al riguardo:**

- (i) come evitare che la procedura non includa nell'elenco B (provvedimento 34958/2021) il bollo del TD24(o TD01 ...) da "mero esterometro"?
- (ii) dal riformulato § 9 del provvedimento 30/4/2018 non è chiaro quale debba essere il contenuto della comunicazione ma è abbastanza scontato si possa trattare dei soli "dati fattura" (cioè senza la parte descrittiva); molti, tuttavia, saranno portati a replicare i dati dell'intera fattura analogica e pertanto **si chiede su quale** documento (e di conseguenza con quale modalità) sia possibile assolvere il bollo per le operazioni N2.1 in questione.

In merito al bollo si osserva che le nuove specifiche tecniche 1.1. del 29/12/2021 precisano che nell'elenco A entrano anche i "documenti elettronici emessi, utilizzando il tracciato della fattura elettronica ordinaria, per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri nei quali è stato indicato l'assolvimento dell'imposta di bollo (tag <BolloVirtuale> valorizzato con "SI")". **Pare quindi** che – anche per il **caso A** - in presenza di operazioni soggette a comunicazione esterometro il contribuente possa "traslare" l'applicazione del bollo dalla modalità analogica a quella del DM 17/6/2014 a nulla rilevando la diversa tempistica di assolvimento ed il fatto che il flusso XML trasmesso rappresenti una fattura a tutti gli effetti oppure una mera comunicazione. Se questo è il senso, **andrebbe precisato ufficialmente che – nella logica della semplificazione procedurale - il contribuente può omettere di assolvere il bollo nella fattura analogica (così voluta) per ottemperarvi (per la medesima operazione) tramite la comunicazione esterometro. Rimarrebbe ovviamente indiscussa la facoltà del contribuente di assolvimento nella fattura analogia (con**

contrassegno) ma con l'aggravio di dover rettificare (si suppone) l'elenco B per non generare disallineamenti fra bollo calcolato dal sistema e bollo versato dal contribuente.

Si pone, infine, il problema di coordinare le varie scelte al fine degli obblighi di conservazione (analogica o conservazione sostitutiva a norma) dei documenti in questione. Si chiede se la seguente impostazione possa risultare corretta.

Caso		Comunicazione esterometro	Conservazione fattura
a	Fattura analogica solo in valuta estera	SI, ma con valori convertiti in euro	Analogica
b	Fattura analogica in euro e valuta estera compilata secondo le indicazioni della FAQ 64 + bollo contrassegno ove dovuto	SI, come sopra	Analogica, ma può ritenersi sufficiente quella elettronica se il contenuto del flusso esterometro rispecchia in modo esaustivo quello analogico ed è avvenuto tempestivamente entro i termini di fatturazione
c	Fattura elettronica (compilata come caso b) in doppia valuta con bollo virtuale DM 17/6/2014	NO (assorbito dalla FE)	Sostitutiva a norma

CASO 2 - operazioni attive N2.1 verso committente soggetto passivo comunitario - bollo

Stessa situazione del caso 1 (servizio generale articolo 7-ter comma 1/a), con la sola variante che il committente è un soggetto passivo stabilito in **altro Stato membro** (ad esempio Germania) che pertanto è chiamato ad assolvere l'Iva unionale nel proprio Paese, tramite l'inversione contabile (articolo 44 e 196 della Direttiva 2006/112/CE).

Trattandosi di operazione assoggettata ad Iva, **si nutre qualche perplessità** in merito al fatto che la procedura in vigore dal 2021 introduca nell'allegato B il bollo per le fatture N2.1 con "INVCONT"¹. Dette operazioni sono infatti soggette ad obbligo di fatturazione con lo specifico obbligo di precisare che si tratta di operazione in **inversione contabile** (art. 21 comma 6-bis lettera a) del DPR 633/72) e non, invece, come "operazioni non soggette" (art. 21 comma 6-bis lettera b) del DPR 633/72). In quanto servizi intracomunitari sono altresì oggetto di presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat).

Si osserva al riguardo che l'esenzione dal bollo:

- trova indubbiamente conferma per le operazioni in reverse charge interno (N6.x), nella prassi nazionale (circ. AdE n. 37/E/2016);
- sarebbe sancita dall'articolo 66, comma 5, del DL 331/93 laddove - con finalità chiaramente equiparative - precisa che la disciplina prevista agli effetti dell'imposta di bollo per le fatture e gli altri documenti relativi alle operazioni di importazione ed esportazione "si applica anche alle fatture ed agli altri documenti relativi alle operazioni intracomunitarie".

Essendo fuori dubbio che il bollo non è dovuto per i servizi internazionali laddove non imponibili ai sensi dell'articolo 9 (N3.4) in quanto diretti a realizzare esportazione (R.M. 290586/78), non vi dovrebbero essere dubbi, a giudizio di chi scrive, che in via equiparativa analogo trattamento andrebbe riconosciuto per i servizi resi a committenti operatori comunitari quali lavorazioni, trasporti e intermediazioni (peraltro già non

¹ L'indicazione "INVCONT" va riportata nel campo 2.2.1.16.1 <tipo dato> del blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> per distinguere le operazioni non territoriali N2.1 non soggette dalle medesime in inversione contabile.

imponibili ai sensi dell'articolo 40 co.4-bis, 5, 6 e 8 prima del 2010 ma pur sempre soggette ad Iva nel paese del committente UE).

Un'interpretazione difforme porrebbe forte dubbi sull'obbligo di applicare il bollo (cosa che non fa nessuno e che appare del tutto fuori luogo oltre che contraria ad uno spazio unico dell'Iva unionale) su eventuali ricevute o fatture emesse a fronte di vendite a distanza (art. 38-bis DL 331/93) laddove il fornitore adotti il regime OSS (Iva pagata nello Stato di destino); a tal riguardo (come osservato anche nel successivo CASO 7) sarebbe fuori dubbio che la medesima cessione – senza opzione al regime OSS – rappresenta un'operazione non imponibile ai sensi dell'articolo 41 (comma 1/c) del DL 331/93 per le quali l'esonero dal bollo (N3.2) non è in discussione.

CASO 3 – fatturazione attiva cessione estero su estero (extra UE), verso soggetto non residente

Si ipotizzi la cessione estero su estero (fuori UE) di un bene verso controparte non stabilita. L'operatore residente deve emettere fattura non soggetta (N2.1), come precisato nell'articolo 21 comma 6-bis lettera b). Per tale operazione non c'è obbligo di fatturazione elettronica. Il caso presenta la seguente criticità:

- difficoltà individuazione precisa del momento di effettuazione;
- tempi troppo ristretti per la trasmissione dei dati che tanto nel caso di fattura elettronica (TD01 in mancanza di documenti di trasporto a supporto della fatturazione differita) che analogica si fermano a 12 giorni.

In caso di ritardo il contribuente sarà pertanto proiettato a considerare valida la fattura analogica con applicazione del bollo analogico, se non troveranno conferma le ipotesi a conclusione del caso 1 (ovvero possibilità di assolvere il bollo tramite esterometro).

CASO 4 – fatturazione attiva cessione estero su estero (extra UE), verso soggetto residente

Stessa situazione del caso 3, ma verso cessionario residente. In questo caso (salvo i limitati casi di divieto/esonero) è obbligatoria l'emissione della fattura elettronica ai sensi del d.Lgs 127/2015 utilizzando natura N2.1. Non ci sono obblighi di esterometro (a prescindere dalla modalità di trasmissione) e l'operazione va collocata dal fornitore (oltre che in Li.Pe) nel rigo VE34 della dichiarazione annuale. **Non è noto** quale sarà il comportamento adottato ai fini delle precompilate per la **posizione del cessionario**, atteso che ritualmente l'operazione dovrebbe rimanere esclusa dal quadro VF perché carente di rilevanza territoriale in Italia.

CASO 5 – Immissione in libera pratica da altro Stato membro, fatturazione ed esterometro

Si considerino i seguenti casi:

- a) impresa residente (IT1) effettua immissione in libera pratica (importazione) dall'Olanda (NL) di merce di provenienza extra UE (fornitore US) con vincolo (regime 4200 senza assolvimento Iva in dogana) a proseguire verso l'Italia dove IT effettua l'acquisto intracomunitario (applicando RC) a proprio carico; immissione in libera pratica curata da RF del fornitore estero;
- b) medesima immissione di cui al caso A, ma con immissione in libera pratica curata da RF del cessionario IT1;
- c) impresa residente (IT1) effettua immissione in libera pratica (importazione) dall'Olanda di merce di provenienza extra UE (fornitore US) con vincolo (regime 4200) a proseguire verso la Germania in cui forma oggetto di cessione intracomunitaria dall'Olanda (IT1, tramite RF in NL, vende a DE);
- d) medesima immissione di cui al caso C, ma con prosecuzione verso l'Italia e cessione ad altro soggetto residente (IT1 vende a IT2).

I casi sopra indicati presentano una serie di profili critici che appare opportuno affrontare congiuntamente al fine di cogliere le sensibili differenze e delineare l'impatto appropriato per fatturazione e/o esterometro, Li.Pe. e dichiarazione annuale Iva con relative precompilate.

Caso	Esterometro fattura acquisto fornitore US per immissione in NL	Adempimenti IT1 per prosecuzione verso altro Stato membro				
		Obbligo fatturazione dall'Italia	Obbligo esterometro	Li.Pe. e DAI	Natura FE/esterometro	Bollo
5/A	NO (vedi colonna 4)	/	SI TD18 (1)	SI	/	NO
5/B	NO (vedi colonna 4)	/	SI TD18 (1)	SI	/	NO
5/C	Caso dubbio (2)	NO (la fattura va emessa dall'Olanda attraverso RF/Id)	Pare di SI	NO	Si ritiene N2.2 (l'operazione non concorre al VA in Italia)	No trattandosi di mera comunicazione
5/D	Caso dubbio (2)	Caso dubbio	NO (il cessionario è residente)	Caso dubbio	N2.1 o N2.2?	Caso dubbio

(1) Con dati anagrafici fornitore americano e identificativo Iva RF in NL; in logica semplificatoria sarebbe opportuno non creare differenza fra il caso in cui l'immissione avvenga a carico del fornitore estero anziché del cessionario residente

(2) La bolletta d'importazione non è emessa dalla Dogana italiana.

Sia nel **caso 5/A che 5/B** (la differenza è data solamente da chi incarica il RF - fra fornitore estero e cessionario IT1- per l'immissione in NL) l'operazione rappresenta (anche ai fini Intrastat) un acquisto intracomunitario dell'impresa IT1 (l'operazione viaggia con il TD18 e quindi entra nelle precompilate di IT1).

Per il **caso 5/C e 5/D** non è chiaro se per l'acquisto dal fornitore US (la bolletta non è emessa dalla Dogana italiana ma da quella NL) sia valido l'esonero da esterometro di cui al comma 3-bis. I due casi comunque non sono identici: nel caso 5/C la merce non arriva in Italia (quindi non c'è alcun impatto dichiarativo); nel caso 5/D l'arrivo in Italia rappresenta invece acquisto intra non per IT1, ma per il cessionario IT2. **La questione andrebbe chiarita** fermo restando, a giudizio di chi scrive, che l'eventuale esterometro (TD19) per l'acquisto di IT1 dal fornitore UE dovrebbe viaggiare abbinato alla natura N2.2.

Per quanto riguarda il trasferimento verso altro stato membro, va poi osservato che nel caso **5/C** l'operazione non è soggetta alle regole di fatturazione italiane ma, ai sensi dell'articolo 219-bis § 1 della direttiva 2006/112/CE, a quelle del luogo in cui l'operazione si considera territoriale (leggasi luogo di partenza in NL della cessione intracomunitaria verso DE). L'interpretazione sposata dall'AdE (risp. 85/2019; circ. 14/E/2019; risp. 91/2020) secondo cui, in punto normativo, non sarebbe significativa la rilevanza Iva in Italia dell'operazione quanto piuttosto che la controparte non sia stabilita in Italia, porta però a concludere (salvo ripensamento AdE) che l'operazione rientri negli obblighi comunicativi esterometro. In tal caso il flusso XML

- non può però anche essere rappresentativo di una fattura emessa dall'Italia,
- né può concorrere alla determinazione del volume d'affari nella dichiarazione annuale Iva italiana,

- né può rappresentare fattispecie impositiva ai fini del bollo di cui all'art. 13 comma 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 642/72 (non si tratta cioè di "fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti ..., ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria" anche in considerazione che nulla arriva alla controparte estera di detto flusso).

Sulla base delle suddette considerazioni dovrebbe quindi concludersi:

- (i) che nella ipotesi in analisi il flusso va gestito con la **natura N2.2** (e non con la natura N2.1), fermo restando che nella normativa Iva nazionale non è rinvenibile un termine per l'obbligo comunicativo di detta operazione;
- (ii) che non è dovuta l'imposta di bollo per il flusso *de quo*; a tal riguardo (per questo e altri casi) andrebbe ricercata qualche soluzione che permetta – fin dalla fase compilativa del contribuente – di escludere che il flusso venga inserito dall'AdE nell'elenco B (potrebbero essere valutare soluzioni simili a quelle già previste attraverso il campo "regime fiscale" per l'esclusione di taluni regimi speciali come quelli monofasici)².

Infine, nel caso **5/D** (operazione che costituisce cessione intracomunitaria dall'Olanda all'Italia) **non è del tutto chiaro se il fornitore IT1** (che comunque è tenuto a fatturare dalla propria posizione olandese) sia soggetto

- (a) ad obbligo di fatturazione solo dall'Olanda (tramite identificazione ivi acquisita);
- (b) solo dall'Italia (luogo di stabilimento);
- (c) da entrambe le posizioni, **ferma restando** (trattandosi di operazione fra residenti) **l'esclusione dell'esterometro**.

Al riguardo si osserva:

- (i) che nel vigente regime transitorio delle cessioni intracomunitarie la cessione è territoriale nel paese di partenza (NL) e che l'acquisto è, invece, imponibile nello Stato membro di arrivo con reverse in capo al cessionario (IT2);
- (ii) che l'articolo 219-bis si occupa di individuare le regole da seguire per la fatturazione delle cessioni o prestazioni e non anche degli acquisti intracomunitari e che pertanto non sembra trovare spazio la deroga del § 2/a bensì la regola del § 1 per cui IT1 deve emettere fattura verso il cessionario IT2 dalla propria posizione in NL con cui i beni (al momento dell'immissione) vengono vincolati alla spedizione verso l'Italia;
- (iii) per IT1 **andrebbe escluso, quindi, l'obbligo di fatturazione anche dall'Italia** ai sensi dell'articolo 21 comma 6-bis essendo evidente che detta cessione non deve concorrere alla formazione del volume d'affari italiano di IT1.

Qualche dubbio rimane, tuttavia, in merito alla portata letterale dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs 127/2015 laddove si impone l'obbligo della fatturazione elettronica "tra soggetti residenti o stabiliti" senza nulla aggiungere; ragioni logico sistematiche dovrebbero comunque portare a concludere che gli obblighi de quo non possono che essere esclusivamente riferiti agli adempimenti previsti dal DPR 633/72. Ad ogni buon conto, ferma restando qualsiasi esclusione da obblighi dell'esterometro fra residenti (IT1 e IT2) e fermo restando che la fattura deve essere veicolata attraverso la posizione NL di IT1, nulla vieta che il fornitore IT per scelte operative (recapito elettronico fattura al cliente, conservazione sostitutiva a norma e per agevolare gli aspetti reddituali/bilancistici) possa emettere detta fattura (non imponibile ai sensi dell'articolo 138 della direttiva) attraverso il Sdl; in tal caso, però, **andrebbe chiarito inequivocabilmente che la natura da utilizzare**

² Introduzione, ad esempio, di un codice "RF???" denominato "Documento escluso da bollo valido ai soli fini dell'esterometro (escluso da precompilate Iva nazionali)".

deve essere la N2.2 in modo che nulla impatti sulla dichiarazione Iva nazionale di IT1. Rimane invece ferma, per IT2, l'applicazione del reverse charge da gestire (ma non come obbligo trattandosi di operazione fra residenti) in modalità elettronica con il TD18. In questo caso la norma (il comma 3-bis) è chiaramente lacunoso giacché ai fini delle precompilate (salva l'ipotesi di invio facoltativo del TD18 da parte di IT2) l'Ade potrebbe non ricevere nulla³.

CASO 6 – trasferimento per esigenze proprie e successiva cessione in Stato estero

B2B. IT trasferisce per esigenze proprie merce in un magazzino logistico in FR ed emette fattura non imponibile (N3.2) verso la propria identificazione in FR⁴. Effettua successive cessioni interne in Francia, con spedizione a clienti operatori francesi (B2B), emettendo dall'Italia fattura non territoriale (N2.1) in inversione contabile (INVCONT). L'operazione entra due volte nella dichiarazione annuale, quadro VE: in VE30 per il trasferimento fatturato verso la propria partita Iva (con compilazione Intra 1-bis); in VE34 per le successive cessioni estero su estero (no Intrastat) al cliente, creando una distorsione (mai risolta) nel calcolo del volume d'affari.

B2C (o altri Stati dove non opera il RC interno). La medesima distorsione non si verifica, invece, nel caso in cui la cessione di cui sopra avvenga verso consumatori francesi oppure in altri Stati membri ove non opera il reverse charge interno. Detta cessione va infatti gestita attraverso propria identificazione (no regime OSS) in Francia. **A tal riguardo non è chiaro se vi siano adempimenti ai fini dell'esterometro ed eventualmente come gestirli ed entro quali termini non trattandosi di adempimenti Iva nazionali ai sensi del dPR 633.**

CASO 7 – Vendite a distanza in regime OSS (B2C), fatturazione e bollo

Non sono mai state forniti chiarimenti sufficientemente esaustivi per l'utilizzo della natura N7 denominata (nelle specifiche 1.7) *"IVA assolta in altro stato UE (prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g⁵, art. 74-sexies DPR 633/72)"*. E' pur tuttavia chiaro dal richiamo dell'articolo 74-sexies che la casistica pare riguardare tanto i servizi TTE, quanto gli altri servizi resi nel B2B, così come le vendite a distanza intracomunitarie di beni.

In data 22/1/2022 è stata pubblicata sul sito AdE la seguente FAQ che pare confermare l'obbligo dell'esterometro anche per le cessioni a distanza – esonerate da obbligo di fatturazione – e gestite attraverso la dichiarazione trimestrale di cui allo sportello unico (OSS):

Un soggetto passivo che aderisce al regime OSS ed emette fatture verso clienti privati UE ha l'obbligo di presentare l'esterometro?

Sì. L'emissione di fattura verso privati stranieri comporta l'obbligo della trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere. Tale obbligo è stato introdotto dalla legge di bilancio 2018 (n. 205 del

³ Forse potrebbe essere valutata una modifica del comma 3-bis come segue: *"... per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche veicolate dalla posizione nazionale del fornitore stabilito secondo modalità indicate nel comma 3. ..."*. Con detta precisazione eventuali fatture elettroniche SdI veicolate dalla posizione comunitaria del fornitore residente (così come quelle emesse dal fornitore di San Marino) non determinerebbero l'esclusione del cessionario residente/stabilito dall'obbligo della comunicazione esterometro (TD18 e TD19 in particolare).

⁴ Il caso non riguarda il nuovo regime del call off stock.

⁵ I riferimenti all'articolo 7-sexies lettere f) e g) dovrebbero più propriamente leggersi come articolo 7-octies dal 1/7/2021.

27/12/2017) per avere traccia delle operazioni per le quali non è emessa una bolletta doganale e di quelle per le quali non è emessa (o ricevuta) la fattura elettronica.

Si consideri comunque che tale adempimento è richiesto solo per le operazioni effettuate fino alla fine del 2021. Come stabilito dalla legge n. 178 del 30 dicembre 2020, infatti, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022⁶ i dati relativi alle cessioni e alle prestazioni concluse verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia andranno trasmessi telematicamente tramite il Sistema di interscambio già in uso per l'emissione delle fatture elettroniche.

L'AdE ha già (apprezzabilmente) chiarito (risposta n. 802/2021) che nel caso in analisi (operazione in regime OSS) se il fornitore vuole maturare il plafond, come esportatore abituale, per le suddette operazioni deve emettere fattura non imponibile ed inserire la medesima operazione nel rigo VE30 della dichiarazione annuale (così come, coerentemente, in Li.Pe. periodica). In occasione del Forum commercialisti del 25/01/2022 (organizzato da Italia Oggi), l'AdE ha coerentemente precisato che in tal caso la natura da utilizzare (per l'imponibile) è **la N3.2** (cessioni intracomunitarie). Per l'effetto di tale precisazione, a giudizio di chi scrive, **si ritengono quindi assorbiti – in favore dell'esonero – i dubbi in materia di imposta di bollo**. Con l'emissione della fattura prevale in sostanza la tesi equiparativa con le medesime operazioni realizzate in mancanza di adesione al regime OSS che sono invece non imponibili (art. 41 co. 1/c) con obbligo di fatturazione (art. 46 comma 2 del DL 331/92). **Va da sé che in entrambi i casi l'emissione della fattura elettronica verso il consumatore comunitario assorbe gli adempimenti dell'esterometro. Rimarrebbe da precisare** come indicare in FE l'Iva dovuta allo Stato del consumatore (tramite OSS o RF); fra le ipotesi possibili a nostro giudizio pare appropriata la soluzione (già praticata da associate al sistema Confimi) di compilare una riga descrittiva con specificato "Iva Stato FR ..." e con il relativo importo abbinato alla natura N1 (la natura N1 parrebbe preferibile rispetto alla N2.2. per escludere l'inclusione dell'importo nell'elenco B fornito trimestralmente dall'AdE per il versamento del bollo) utilizzando come codice destinatario Sdi le famose 7X.

Le nuove istruzioni Intrastat 2022 (nota N2 alla tabella B della natura transazione 1|2) hanno chiarito che le vendite a distanza verso consumatori non formano oggetto di rilevazione nel citato elenco; considerato il diverso tenore della vecchia (ma sul punto evidentemente superata) CM n. 13/E/1994, **una conferma in un prossimo documento di prassi o risoluzione dell'AdE sarebbe in ogni caso opportuno.**

Tutto ciò premesso **rimarrebbe da chiarire** se la comunicazione ai soli fini dell'esterometro sia effettivamente necessaria in caso di fruizione dell'esonero dall'emissione della fattura (soggetti in regime OSS) oppure di fatturazione non eseguita con le procedure dell'articolo 1 del dLgs 127/2015 (i.e. soggetti - sopra soglia - che assolvono l'Iva nel paese del consumatore tramite RF o identificazione diretta). È appena il caso di osservare che l'eventuale risposta positiva equivarrebbe all'introduzione di un surrettizio obbligo di fatturazione per operazioni che sono invece esonerate anche in punto di direttiva; **conclusione questa che troverebbe qualche ostacolo in punto 5.5 del parere 9732234 del 22/12/2021 espresso dal Garante per la protezione dei dati personali**, a meno che (modificando le specifiche tecniche) non venga inibita la compilazione dei dati di dettaglio (blocco dati "beni servizi") del file XML. **L'eventuale obbligo andrebbe quindi chiarito** in modo inequivocabile (c'è molta incertezza al riguardo) in modo da poter escludere conseguenze (privacy) per gli operatori e ferma restando, ovviamente, l'esclusione dal bollo⁷. In tale eventualità a giudizio di chi scrive pare lecito concludere che le modalità operative dovrebbero convogliare sull'uso della natura N7 per l'imponibile

⁶ Leggasi 1/7/2022

⁷ La trasmissione di un flusso XML ai meri fini dell'esterometro, come abbiamo già osservato infra CASO 5, non può rappresentare documento soggetto a detto tributo. Vedi anche nota 2.

ed eventualmente (per chi preferisce) della natura N1 (da preferire al pur accettabile N2.2) per l'Iva estera, in modo che tali informazioni non incidano nella dichiarazione annuale Iva nazionale.

OPERAZIONI PASSIVE CON L'ESTERO TD17, TD18, TD19 E TD20

CASO 8 – acquisto beni da NR comunitario identificato in Italia che applica il RC ai sensi dell'articolo 17 comma 2

L'impresa ALFA (residente) acquista tramite internet beni forniti da soggetto non stabilito dotato di identificazione ex articolo 35-ter in Italia (partita Iva xxxxxx999x) che applica correttamente l'inversione contabile prevista dall'articolo 17 comma 2 (spesso si riscontra l'indicazione della natura 6.9). Non sempre (diciamo quasi mai) il fornitore suddetto indica però anche i riferimenti del proprio identificativo estero (Vat code, fiscal code ...). Il cessionario IT non è in grado quindi di comunicare l'identificativo estero (come indicherebbe la R.AdE 25/E/2015) né risulterebbe a tal fine risolutivo emettere autofattura ai sensi dell'articolo 46 comma 5 del DL 331/93 (TD20)⁸. Fermo restando che il flusso estero deve inderogabilmente viaggiare attraverso un <IDfiscaleIva> con <IdPaese> cedente/prestatore diverso da IT, **si chiede conferma** della possibilità (fra le varie ipotesi percorribili) di utilizzare il rituale documento TD19 compilando il tag <Idcodice> con la partita Iva italiana del fornitore preceduta da IT.

Esempio. Fornitore tedesco con identificazione in IT: <IdPaese> = **DE**; <IdCodice> = **IT23678329990**, ovvero <IDfiscaleIva> = **DEIT23678329990**

Analoghe, ovviamente, le considerazioni per il caso del NR con rappresentante fiscale in Italia.

CASO 9 – acquisto beni da NR comunitario identificato in Italia che addebita irrualmente l'Iva

Stesso caso precedente con la variante che il fornitore estero addebita l'Iva italiana, nonostante il cessionario abbia fornito la propria partita Iva.

Si tratta spesso di acquisti di modesta rilevanza (poche decine di euro) che non giustificano la (comunque non agevole) richiesta di variazione al fornitore. In dette ipotesi gli operatori cessionari si comportano in una di queste ipotesi (in mancanza di chiarimenti più la prima che la seconda anche se entrambe, a giudizio di chi scrive, sono parimenti sostenibili):

A) considerano indetraibile l'Iva indicata nella fattura del fornitore (22), la sommano all'imponibile (100) e su detto totale corrispondente al costo (122) integrano la fattura calcolando un'Iva (26,84) più elevata rispetto a quella che sarebbe stata assolta se il fornitore avesse correttamente operato in RC addebitando solo l'imponibile (così facendo il cessionario in contabilità ordinaria evita difficoltà gestionali di quadratura contabile considerato che al fornitore è stato effettivamente pagato il flusso ivato);

B) come sopra, considerando indetraibile l'Iva addebitata dal fornitore, ma annotando a debito (registro vendite) l'Iva e a credito (registro acquisti) un'Iva (22) comunque calcolata sul solo imponibile (100) come sarebbe stato fatto se la fattura fosse irrualmente arrivata senza rivalsa (questa soluzione – meno praticata – evita a chi soffre di pro-rata di subire una doppia penalizzazione).

Altre volte (quando gli importi sono più significativi) praticano quest'altra soluzione:

C) portano in detrazione l'Iva irrualmente addebitata dal fornitore NR identificato e versano, entro 90 gg, con F24, una sanzione ridotta di € 27,78 (1/9 di € 250) senza applicare il *reverse charge* in ossequio delle

⁸ A giudizio di chi scrive, attraverso l'uso del TD20, l'Agenzia avrebbe peraltro difficoltà a collocare l'acquisto nell'appropriato rigo VJ.

disposizioni dell'articolo 6, comma 9-bis1, del d.Lgs 471/97 (circolare AdE n. 16/E/2017; Risposta AdE n. 301 e 501/2021).

Ciò premesso si osserva quanto segue:

- la **soluzione A** non crea problemi operativi ai fini dell'esterometro e delle precompilate; il cessionario comunica un flusso **TD19** che l'AdE includerà nelle precompilate Iva (posta a debito in VJ3) e nel registro acquisti (quadro VF) per il medesimo importo (€ 122 per l'imponibile; € 26,84 per l'Iva) in perfetta simmetria con gli archivi del contribuente; la soluzione non crea alcuna danno all'Erario giacché il contribuente rende sostanzialmente indetraibile l'Iva irrualmente addebitata (Erario che si avvantaggia ulteriormente laddove il contribuente soffrisse di limitazioni da pro-rata o soggettive); anche ai fini della deducibilità (inerenza) del costo per l'Iva non detratta non si vedono problemi particolari giusta la precisazione già fornita per problematiche in parte simili nella circolare 25/E/2010 (scelta improntata alla convenienza economico/gestionale);
- anche la **soluzione B**, se potrà trovare avvallo, non pare creare problemi in logica precompilate (con TD19)⁹;
- la **soluzione C**, pur trovando sostentamento nella prassi dell'Agenzia pare tuttavia problematica per l'aggiornamento degli archivi dell'AdE; **non sono note al momento indicazioni su come detta casistica possa essere gestita** ai fini dell'aggiornamento degli archivi delle precompilate e l'uso del TD19 non pare appropriato; vieppiù che se il cessionario riceve fattura elettronica dal non residente potrebbe tranquillamente non trasmettere nulla ai fini dell'esterometro¹⁰. Per tale casistica pare pertanto opportuno individuare soluzioni comunicative specifiche che sarebbero utili all'AdE stessa per individuare se i fornitori non stabiliti, ma identificati, versano l'Iva nazionale che irrualmente addebitato al cessionario soggetto passivo residente. In tal senso potrebbe essere valutata una soluzione che coinvolga l'uso del TD20 da parte del cessionario (senza ovviamente procedere a versamenti d'imposta).

CASO 10 – acquisto da San Marino in fatturazione elettronica (inderogabile dal 1/7/2022)

Procedura elettronica ex art. 7 DM 21/6/2021. Il fornitore di San Marino emette fattura elettronica con Iva italiana; si ritiene che il cessionario residente non sia tenuto ad alcuna comunicazione ai fini dell'esterometro. Il contribuente deve tuttavia avere l'accortezza di detrarre l'Iva (quindi di annotare l'acquisto) solamente all'esito positivo reso noto telematicamente sul portale F&C (art. 7 § 4 DM cit; Provv. AdE 211273/2021 § 4.1). Si ritiene che l'AdE sia in grado di procedere in modo simmetrico ai fini delle precompilate e quindi non dovrebbero emergere (quanto meno dal punto di vista teorico) problemi di disallineamenti fra gli archivi contribuente vs AdE.

Procedura elettronica ex art. 8 DM 21/6/2021. Il fornitore di San Marino emette fattura elettronica per l'esportazione dal suo paese senza addebitare Iva (N3.1) al cessionario IT; il cessionario residente deve assolvere l'imposta "ai sensi dell'articolo 17, comma 2, indicando l'ammontare dell'imposta dovuta con le

⁹ Vale anche in questo caso quanto indicato nella nota a seguire.

¹⁰ Come precisato nella guida AdE relativa alle attuali specifiche della fattura elettronica (nonché al § 3.2.1.1 e § 3.2.3.1 dell'allegato A delle specifiche 1.7) le fatture emesse dai non stabiliti identificati in Italia non vengono considerate ai fini Iva (precompilate). Anche in questo caso, in punto normativo, potrebbe essere opportuna l'integrazione normativa suggerita a nota 2. A normativa vigente nulla potrebbe infatti essere eccepito al contribuente che non dovesse inviare il flusso TD19 in presenza di una fattura elettronica (che pur non essendo obbligato) viene emessa da un NR identificato (non sono rari i casi).

modalità previste dall'Agenzia delle entrate per l'integrazione delle fatture elettroniche". La Guida AdE richiama il TD19 anche per la gestione in questione. Il provvedimento AdE 211273/2021, al § 4.2, dice che *"l'informazione dell'esito positivo dei controlli effettuati dal competente ufficio ... consente al cessionario italiano soggetto passivo Iva, di procedere al versamento dell'imposta ai sensi dell'articolo 17, comma 2".* Pare quindi che il cessionario non debba procedere prima del citato esito; fermo restando l'applicazione del RC nei propri registri, va tuttavia notato che **a stretto rigore normativo** (art. 1, comma 3-bis, d.Lgs 127) **il cessionario non sarebbe obbligato ad alcuna comunicazione TD19** giacché riceve fattura elettronica attraverso il Sdl di cui al d.Lgs 127¹¹. Di contro, se non riceve fattura o riceve fattura irregolare deve provvedere alla regolarizzazione (pare autofattura denuncia TD20) ai sensi dell'articolo 6, comma 9-bis, del d.Lgs 471/97 (art. 12 DM cit).

CASO 11 – acquisto da fornitori extra UE

Nel caso di acquisto da extra UE la norma (combinato disposto dell'articolo 21 comma 5 e dell'articolo 17 comma 2) impone l'emissione di un'autofattura. A livello procedurale il nuovo esterometro richiede l'utilizzo del TD17 (per i servizi) e del TD19 (per gli altri acquisti territoriali diversi dalle importazioni). La **tempistica per l'emissione di detta autofattura** è quella delineata dal comma 4 dell'articolo 21 ovvero:

- entro il 15 del mese successivo al momento di effettuazione (art. 6 comma 6), per i servizi generali (comma 4/d);
- entro il 15 del mese successivo al momento di effettuazione (art.6 commi 1, 2, 3 e 4), per altre operazioni (cessioni o servizi) in presenza di idonea documentazione (comma 4/a);
- entro 12 giorni dal momento di effettuazione (art.6 commi 1, 2, 3 e 4), in tutti gli altri casi.

Per l'esterometro la norma (e il provvedimento) prevedono che *"la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione".*

Si consideri il seguente caso (classico):

cessionario IT sabato 30 luglio 2022 acquista beni (tramite internet) con pagamento carta di credito (addebito 30 luglio) da fornitore extra UE (facciamo con RF); lunedì 1° agosto trova il pacco lasciato dal corriere nel giardino dello stabilimento; il cessionario non dispone di alcun documento tranne l'invoice che nel frattempo recupera rientrando nel portale in cui ha effettuato l'ordine.

Si chiede:

- 1) quale sia il termine entro cui deve emettere l'autofattura di cui all'articolo 17 comma 2 : 12 giorni dal 30 luglio o 15 agosto (differibile a lunedì 22)?;
- 2) quale sia il termine entro cui deve trasmettere il flusso (nel caso in analisi il TD19) all'AdE: 15 settembre considerato ricevuto il documento in data 1/8 o 15 agosto – differibile a lunedì 22 – in funzione del pagamento effettuato il 30 luglio?

Si chiede altresì se sia possibile considerare il flusso elettronico (TD19 o TD17) a tutti gli effetti valido come autofattura elettronica laddove – per semplificazione gestionale – la descrizione dell'operazione (richiesta dell'articolo 21 comma 2 lettera g) avvenga tramite rinvio ad altra documentazione (ad esempio l'invoice emesso dal fornitore) che viene allegato al flusso. In altri termini si chiede se nel caso di detto rinvio (già ammesso in contesti simili dalla giurisprudenza comunitaria) possa essere omessa la conservazione analogica della fattura (o documentazione equipollente) emessa dal fornitore estero.

¹¹ Anche per detto caso potrebbe essere utile valutare l'introduzione della modifica suggerita in nota 3.

Ipotesi	Conservazione fattura fornitore estero	Autofattura TD17/TD19
a) Flusso TD17/TD19 con richiamo riferimenti fattura fornitore estero (non allegata) trasmesso nei termini	SI analogica	Si ritiene valida con relativa conservazione a norma (Serve conferma)
b) come caso A con allegazione fattura fornitore estero al file XML	Si ritiene non necessaria (Serve conferma)	Come sopra
c) Autofattura analogica tempestiva + flusso elettronico tardivo	SI analogica	Serve conservazione analogica autofattura

CASO 12 – acquisto via internet conosciuto in ritardo

Mario Rossi, imbianchino senza dipendenti, affida la tenuta della contabilità a terzi (commercialista o associazione di riferimento) e talvolta effettua acquisti da non residenti, anche tramite internet. Mariolino consegna mensilmente i documenti analogici a chi lo assiste; fra detti documenti vi sono anche gli estratti conti bancari e delle carte di credito. Capita spesso che dall'analisi dei movimenti dei suddetti estratti conto emergano pagamenti relativi a transazioni effettuati tramite internet da non residenti ma di cui Mario non ha però ricevuto fattura (ricordiamo che nelle operazioni di e-commerce – come impostazione - vige peraltro l'esonero dall'obbligo di emissione della fattura). **Tre le criticità riscontrate anche dagli operatori più attenti:**

- 1) detti estratti conto non sono mai disponibili in formato analogico (pdf) prima del giorno 20 del mese successivo ed il consulente non può certo accedere (come invece fa per le FE) alla consultazione telematica di detti movimenti;
- 2) anche ammesso che chi si occupa della contabilità consulti con assoluta celerità detti documenti riuscirebbe a farlo in ogni caso ben oltre la scadenza dell'esterometro fissata dalle nuove regole al più tardi entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione o (aspetto che spesso non si verifica);
- 3) anche a sollecitare l'emissione della fattura al non stabilito (sempre che dal portale siano presenti adeguati recapiti a cui rivolgersi) spesso e volentieri si arriva a qualche conclusione (con l'invio di qualche "straccio" di invoice d'oltreoceano) ben oltre la scadenza citata.

Considerato che le scadenze per l'esterometro in questione sono sostanzialmente collimanti (senza distinzione fra mensili e trimestrali) con i termini entro cui sarebbe necessario operare la doppia annotazione Iva (integrazione o autofattura a seconda del caso), e che le sanzioni per le violazioni dell'articolo 6, comma 9-bis, del d.Lgs 471/97 sono ben più pesanti di quelle dell'articolo 11 comma 2-quater del medesimo decreto, il rischio è che Mariolino (pane al pane, vino al vino) delle due l'una:

- 1) disponga affinché chi lo assiste (Mariolino non ci capisce nulla di queste cose) operi in modo analogico per ricondurre nei termini documenti e relative annotazioni, inviando tardivamente il flusso TD19 (ma lo stesso discorso vale per il TD17 e TD18) con validità solo ai fini dell'esterometro e con eventuale ravvedimento di pochi spiccioli;
- 2) decida di comunque di non trasmettere nulla piuttosto che amplificare il rischio di generare sintomi da potenziali violazioni da articolo 6 (poi nei fatti non accertabili giacché ricondotti nei termini in tempo utile per la liquidazione Iva).

A giudizio di chi scrive appare evidente che detto scenario (si chiama lotta alla sopravvivenza) va ragionevolmente evitato per due motivi: 1) rappresenta una complicazione gestionale irrazionale; 2) compromette la compliance.

Premesso che il caso descritto non rappresenta un incubo solo chi si occupa di tenuta della contabilità conto terzi ma anche del personale amministrativo di aziende che la curano in proprio, **pare a nostro giudizio opportuno** individuare **tempistiche più consoni per la trasmissione** dei dati in questione. A nostro giudizio la soluzione che ci permettiamo di suggerire a seguire può rappresentare un punto di equilibrio fra le esigenze dell'AF - senza comprometterne gli obiettivi - e le difficoltà concrete degli operatori (aggiungiamo che solo per poche grandi aziende più organizzate i benefici offerti dalla smaterializzazione dei documenti cartacei rappresenta un plus; per tutti gli altri le difficoltà maggiori sono ben altre).

SUGGERIMENTI PER UNA SOLUZIONE DI EQUILIBRIO CIRCA L'INADEGUATEZZA DELLE SCADENZE DEL NUOVO ESTEROMETRO DAL 1/7/2022

Come evidenziato nel CASO 12 (ma non solo in quello) la tempistica del nuovo esterometro risulta inadeguata rispetto alle criticità operative soprattutto lato acquisti non residenti.

Riteniamo necessaria una soluzione di equilibrio fra esigenze dell'AdE legate alla gestione dei flussi per le precompilate (per il momento, ricordiamo, sperimentali) e le difficoltà degli operatori ad ottemperare nei termini ritualmente previsti dal nuovo comma 3-bis (ricordiamo che la gran parte delle piccole imprese affidano la tenuta della contabilità a terzi).

A nostro giudizio andrebbe valutato di precisare

- **in via normativa** grosso modo quanto segue:

Nell'articolo 11, comma 2-quater, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 è aggiunto il seguente periodo: "L'eventuale tardiva trasmissione dei dati secondo le modalità della fatturazione elettronica non sono anche sintomo di violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 6 laddove l'operazione abbia tempestivamente concorso alla liquidazione dell'Iva ovvero, laddove il contribuente intenda avvalersi dell'esonerazione dalla tenuta dei registri e delle altre semplificazioni di cui all'articolo 4 del d.Lgs. 127/2015, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento".

- **in subordine** – considerata la sponda offerta dai maggiori termini per l'annotazione offerti dell'articolo 7 del dPR 542/99, come modificato dalla LdB 2021, potrebbe essere risolutivo (quantomeno per i soggetti con liquidazione trimestrali ma almeno in vigenza del regime sperimentale sarebbe opportuno concederlo anche ai mensili) precisare **in via amministrativa** qualcosa del tipo: *considerate le difficoltà, in particolare per gli acquisti da non residenti, che i contribuenti potrebbero riscontrare nella trasmissione tempestiva dei dati nei termini di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del d.Lgs 127/2021 (c.d. esterometro), come modificato dall'articolo 1, comma 1103 della L. 178/2020 e dall'art. 5, comma 14-ter, del D.L. 146/2021, si precisa che non rappresenta violazione di ostacolo all'attività di accertamento l'invio dei flussi nei termini previsti dall'articolo 7 del dPR 542/1999 (come modificato dal comma 1102 dell'articolo 1 della L. 178/2020) ovvero entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, ferma restando l'imputazione dell'operazione (attiva o passiva in inversione contabile) al mese di effettuazione. In una prima fase applicativa, in vigenza del periodo sperimentale previsto dall'articolo 4 del d.Lgs 127/2015, la medesima precisazione vale anche per i soggetti con liquidazione Iva mensile.*

**ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO
CHIARIMENTI INPS**

Il d.lgs. 29/12/2021 n. 230 ^[*] ha istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) decorrente da marzo 2022, che costituisce un beneficio economico attribuito, a seguito di domanda e su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari in relazione alla corrispondente condizione economica e all'indicatore della situazione equivalente (ISEE) di cui al d.P.C.M. n. 159/2013 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2 e n. 4 del 2022).

L'assegno spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda, ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000, dal richiedente la misura.

Di conseguenza l'INPS:

- con il messaggio 31/12/2012 n. 4748 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2022) e la circolare 9/2/2022 n. 23 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 6/2022), ha fornito prime indicazioni e chiarimenti;
- con il messaggio 20/4/2022 n. 1714, ha diramato le seguenti precisazioni riferite ad alcune tematiche specifiche.

RICONOSCIMENTO DELLA MAGGIORAZIONE PER GENITORI ENTRAMBI LAVORATORI

L'art 4, comma 8, del d.lgs. n. 230/2021 prevede, nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, una maggiorazione dell'assegno per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 allegata al medesimo decreto, fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.

Al riguardo, nella circolare n. 23/2022, alla lettera d) del paragrafo 4.1 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 6/2022, pag. 52), viene chiarito che rilevano, ai fini di tale maggiorazione, i redditi da lavoro dipendente o assimilati nonché i redditi da pensione, i redditi da lavoro autonomo o d'impresa, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 2, 50, comma 1, lettere a), c-bis), g) e l), 53, commi 1 e 2, lettera c), e 55 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), che devono essere posseduti al momento della domanda e percepiti per un periodo prevalente nel corso dell'anno.

Relativamente ai redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, si precisa inoltre che rilevano gli importi percepiti a titolo di NASPI e DIS-COLL, a condizione che il soggetto risulti percettore di tali prestazioni al momento della domanda e per un periodo prevalente nel corso dell'anno.

^[*] Disponibile al link <https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-30&atto.codiceRedazionale=21G00252&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo=10&qId=95951abf-36db-49e3-99fc-3b796f99042a&tabID=0.44463602569452787&title=lbl.dettaglioAtto>.

Ai fini della maggiorazione, infine, rileva anche il reddito del genitore che lavora all'estero con residenza fiscale in Italia, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 2-bis, del TUIR.

La maggiorazione spetta altresì ai nuclei di genitori lavoratori agricoli autonomi.

Su tale ultimo aspetto rileva l'art. 32 del TUIR, secondo cui il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni, che risulta imputabile al capitale di esercizio e al "lavoro di organizzazione" impiegati nell'esercizio di attività agricole sul terreno, mentre il reddito dominicale si identifica con la rendita del fondo e degli interessi del capitale permanentemente investito in esso.

Tenuto conto di consolidati orientamenti dell'Agenzia delle Entrate, il titolare di reddito agrario è colui che esercita l'impresa agricola ai sensi dell'art. 2135 C.c., svolgendo un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento di animali e attività connesse (quali manipolazione, trasformazione, conservazione di prodotti agricoli). Pertanto, considerato che il reddito agrario va posto in relazione sia al capitale di esercizio sia al lavoro di organizzazione della produzione del soggetto che svolge sul fondo attività agricole, si ritiene che tali lavoratori agricoli autonomi possano essere beneficiari della maggiorazione prevista per i genitori lavoratori.

Nel caso dei braccianti agricoli e di altri lavoratori che svolgono attività di lavoro tipicamente stagionali, la maggiorazione è altresì riconosciuta in considerazione del fatto che le predette attività comunque siano coperte da contribuzione annuale.

Si precisa, infine, che la maggiorazione per i genitori lavoratori non può essere richiesta in caso di domanda presentata per un nucleo composto da un solo genitore anche se lavoratore.

RICONOSCIMENTO DELLE MAGGIORAZIONI IN CASO DI NUCLEI NUMEROSI

All'art. 4, commi 3 e 10, del d.lgs. n. 230/2021, sono previste maggiorazioni che tengono conto della numerosità del nucleo familiare. In particolare, al citato art. 4, comma 3, è introdotta una maggiorazione per ciascun figlio successivo al secondo di importo pari a 85 euro mensili, che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e che si riduce gradualmente, fino a raggiungere un valore pari a 15 euro, in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.

Al comma 10 del medesimo art. 4 è prevista una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.

Al riguardo, si precisa che, ove siano presenti nel nucleo figli con genitori diversi, le maggiorazioni in argomento spettano unicamente ai soggetti per i quali è accertato il rapporto di genitorialità con i figli (per esempio, in un nucleo composto da 4 figli nel quale i 2 genitori facenti parte del nucleo ISEE hanno in comune solo 3 dei 4 figli dichiarati nella DSU, la maggiorazione spetta al 100% al genitore, madre o padre, di tutti e 4 figli presenti nel nucleo).

Per quanto attiene alla determinazione del numero totale di figli, si chiarisce che sono considerati tutti i figli a carico sulla base delle regole di appartenenza al nucleo ISEE, ancorché alcuni di essi non abbiano diritto all'AUU.

Analogamente, in mancanza di ISEE, dovrà farsi riferimento per la determinazione del numero dei figli alla composizione del nucleo familiare autodichiarato, in base alle medesime regole valide per l'ISEE. Per esempio, un figlio di età pari a 27 anni che convive con i suoi genitori e 3 fratelli minorenni, non può beneficiare dell'AUU, ma concorre a formare la composizione del nucleo familiare. In tale caso, spetterà la maggiorazione prevista dalla norma in presenza di almeno 4 figli.

Al riguardo, l'Istituto si riserva di comunicare, con successivo messaggio, il rilascio della funzionalità nel modello di domanda che consentirà di dichiarare, nell'autocertificazione, il numero di eventuali ulteriori figli non compresi nella domanda e in nessun'altra domanda di AUU, ma comunque a carico e facenti parte del nucleo secondo le regole ISEE; tale dato è infatti utile per il calcolo delle maggiorazioni previste dalla norma per i nuclei numerosi. Il richiedente, in questa fase, oltre al numero, dovrà specificare anche i codici fiscali degli eventuali ulteriori figli a carico.

RICONOSCIMENTO DELL'AUU AI GENITORI SEPARATI

Il principio regolatore generale è che l'Assegno unico e universale è erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l'affidamento condiviso dei figli.

Tuttavia, i genitori possono stabilire che il contributo venga interamente erogato solo a uno dei due, attestando in procedura l'accordo tra le parti.

A eccezione alla regola generale di cui sopra, l'assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore se da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l'affidamento esclusivo.

L'assegno viene altresì sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori.

Nei casi sopra riportati (esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero affidamento esclusivo o provvedimento del giudice che individua chi dei genitori può percepire contributi pubblici, oppure accordo fra le parti) il richiedente che si trovi nelle suddette condizioni lo dichiara nella domanda, selezionando l'apposita opzione, chiedendo l'erogazione dell'AUU al 100%.

Inoltre, qualora l'assegno venga già erogato con ripartizione al 50%, il genitore ha la possibilità di chiedere la modifica delle modalità di erogazione, integrando la domanda *on line* a suo tempo già presentata, chiedendo il pagamento al 100%.

In sede di prima domanda e/o modifica di una domanda già presentata, non è richiesto al genitore di allegare alcuna documentazione comprovante il suo diritto, che gli potrà comunque essere richiesta dall'Istituto anche in un momento successivo (accordo scritto tra le parti, decreto di separazione, sentenza di separazione o di divorzio).

L'altro genitore, in ogni caso, potrà chiedere alla Struttura INPS competente il riesame della ripartizione, trasmettendo alla medesima idonea documentazione a comprova.

Le domande che ricadono nella casistica del riesame per la parte relativa alla ripartizione dell'assegno, non saranno più modificabili, dall'altro genitore o dal Patronato.

Solo il richiedente potrà in un momento successivo modificare questa scelta, qualora cambino le condizioni giuridiche esistenti al momento della domanda.

FIGLI MAGGIORENNI

L'art. 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 230/2021, prevede che l'AUU è riconosciuto ai nuclei familiari per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:

- 1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- 2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
- 3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
- 4) svolga il servizio civile universale.

La circolare n. 23/2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 6/2022) ha chiarito che le condizioni elencate dalla norma devono sussistere al momento della domanda e per tutta la durata della prestazione.

Con riferimento al figlio maggiorenne fino ai 21 anni che svolga un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui, si rammenta che i figli maggiorenni, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 230/2021, sono da intendersi come facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE e che il reddito complessivo è dato dalla somma di tutti redditi imponibili, al lordo degli oneri deducibili e di eventuali detrazioni spettanti (compresi quindi, per esempio, i redditi da locazione).

Pertanto, in applicazione dell'art. 3 del d.P.C.M. n. 159/2013, in combinato disposto con le sopracitate regole dell'AUU, il figlio maggiorenne fino ai 21 anni, che convive con uno o entrambi i genitori, fa parte del nucleo familiare del genitore/dei genitori con il quale/con i quali convive, a prescindere dal carico fiscale e con l'ulteriore condizione che, nell'anno di riferimento della domanda di AUU, non deve possedere un reddito complessivo ai fini IRPEF superiore a euro 8.000.

Nell'ipotesi di figlio maggiorenne, che non convive con alcuno dei genitori, il figlio può comunque fare parte del nucleo dei suoi genitori in cui "viene attratto"; ciò si verifica qualora il figlio abbia un'età inferiore a 26 anni, sia a carico dei genitori ai fini IRPEF e non sia, a sua volta, coniugato e/o abbia figli propri. Nel caso in cui i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio

maggiorenne di età inferiore a 26 anni, a carico IRPEF di entrambi i genitori, fa parte del nucleo di uno dei due genitori, da lui scelto.

Ai fini dell'AUU, il carico per i figli maggiorenni di età non superiore a 21 anni, "attratti" nel nucleo dei genitori, è verificato se congiuntamente:

- nel secondo anno solare antecedente, il reddito complessivo lordo non è superiore alla soglia di euro 4.000;
- nell'anno di riferimento dell'AUU, il reddito complessivo lordo presunto non supera l'importo pari a euro 8.000.

Il limite di reddito complessivo lordo presunto, pari a euro 8.000, non si applica per i figli maggiorenni disabili.

Infine, si ricorda che il figlio maggiorenne, per il quale sia stato disposto un provvedimento di affidamento temporaneo prorogato fino ai 21 anni, può scegliere di fare nucleo a sé stante o fare parte del nucleo familiare dell'affidatario (in analogia a quanto previsto per i minorenni dall'art. 3, comma 4, del d.P.C.M. n. 159/2013). Nel caso di neomaggiorenni in uscita da convivenza anagrafica o affidamento temporaneo, infatti, il principio di attrazione "al nucleo familiare naturale" non si applica e il figlio fa parte di un nucleo diverso da quello dei genitori (cfr. il paragrafo 1.1.10 della Parte 2 delle Istruzioni per la compilazione della DSU), presentando direttamente o per il tramite dell'affidatario la domanda di AUU.

RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ SUCCESSIVAMENTE ALL'INOLTRO DELLA DOMANDA DI AUU

Nell'ipotesi di figli che raggiungono la maggiore età successivamente all'inoltro della domanda (per esempio, la domanda è presentata a marzo dai genitori per un figlio minorenni, che poi diventa maggiorenne a settembre), la norma prevede la possibilità che il figlio presenti domanda di AUU per conto proprio (cfr. l'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 230/2021).

In tale caso, la domanda del figlio comporta la decadenza della "scheda" presente nella domanda del genitore e prosegue, pertanto, l'erogazione della prestazione direttamente al figlio maggiorenne, limitatamente alla quota di assegno a lui spettante.

Qualora invece prosegua la validità della domanda presentata da uno dei due genitori/affidatario e il figlio non presenti domanda per conto proprio, a partire dal mese di compimento del diciottesimo anno, la domanda verrà messa in stato "Evidenza" per consentire al cittadino l'integrazione delle dichiarazioni relative al figlio maggiorenne sulla base delle ulteriori condizioni previste dall'art. 2, comma 1, lettera b), per i figli maggiorenni di età inferiore a 21 anni.

Al fine di garantire la continuità dei pagamenti, il genitore richiedente dovrà accedere alla domanda *on line*, nella sezione "Consulta e gestisci le domande che hai presentato", selezionare la "scheda" relativa al figlio neomaggiorenne e accedere alla nuova pagina, nella quale dovrà selezionare la presenza di una delle condizioni alternative previste dalla norma e indicate al precedente paragrafo.

Dopo il salvataggio dei dati inseriti, la domanda integrata è posta nuovamente in istruttoria per le necessarie verifiche, con riconoscimento, in caso di esito positivo, delle somme arretrate spettanti (dal mese successivo a quello di compimento della maggiore età).

Si ricorda che l'integrazione sarà possibile solo fino alla fine dell'anno di riferimento della prestazione e cioè fino al 28 febbraio dell'anno successivo.

Una volta scaduta la validità della domanda, non sarà più possibile effettuare l'integrazione dei dati mancanti.

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
POSSIBILE CONTINUARE A COMUNICARNE PREVIAMENTE L'AVVIO CON MAIL PER IL
MALFUNZIONAMENTO DELL'APPLICAZIONE MINISTERIALE O ALTRE OGGETTIVE DIFFICOLTÀ
DEL COMMITTENTE

In merito all'obbligo per il committente di comunicare preventivamente all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente l'avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali, decorrente dal 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della legge 17/12/2021 n. 215, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 146/2021, e sostituito l'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 ^[1] - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 47/2021 e nn. 2, 3, 4 e 9 del 2022), l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha comunicato, con nota:

- 28/3/2022 n. 573 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 13/2022), che **l'adempimento può essere effettuato:** (1) fino al 30 aprile 2022, sia tramite posta elettronica che mediante l'apposita applicazione disponibile sul portale Servizi Lavoro del proprio dicastero (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 12/2022); (2) **da maggio 2022, unicamente dal citato portale;**
- 22/4/2022 n. 881, che, **al fine di salvaguardare la possibilità di adempiere all'obbligo di legge anche in caso di malfunzionamento del sistema o in altre ipotesi connesse a oggettive difficoltà del committente** (per es. quando il committente che abitualmente si rivolge al professionista per l'adempimento è invece costretto a operare in proprio), **le caselle di posta elettronica saranno mantenute attive.** Poiché peraltro *la trasmissione della comunicazione a mezzo mail non consente, contrariamente a quanto potrà avvenire attraverso il servizio predisposto dal ministero del Lavoro, un efficace monitoraggio degli adempimenti, le eventuali verifiche, anche a campione, saranno prioritariamente effettuate nei confronti dei committenti che useranno la posta elettronica anziché la citata applicazione.*

^[1] **Art. 14, comma 1, d.lgs. n. 81/2008**

“(…) Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. (…)”.

TFR INDICE DI RIVALUTAZIONE DI MARZO 2022
--

L'Istituto Centrale di Statistica ha diffuso l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, risultato nel mese di **marzo 2022** pari a **109,9** (base 2015 = 100).

In applicazione dell'art. 5 della legge 297/82, nel caso in cui un rapporto di lavoro sia stato risolto dal **15 marzo 2022** al **14 aprile 2022** la percentuale di **rivalutazione** da applicare al Trattamento di Fine Rapporto (Tfr) ammonta a **2,987994%**.